

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.LGS. N. 231/01)

PARTE GENERALE E SPECIALE



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.Lgs. N. 231/01**

PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE

.1.1.1 TABELLA DELLE REVISIONI

.1.1.2 RE VISI ONE	.1.1.3 DATA DI APPROVAZI ONE CDA	.1.1.4 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
0	4 ottobre 2010	Prima Stesura e adozione C.d.A.
1	23 maggio 2011	Aggiornamento normativo
2	8 aprile 2014	Aggiornamento normativo

INDICE

PARTE GENERALE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	9
1.1.	<i>Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni</i>	9
2.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI SACAL S.P.A.	14
2.1.	<i>Motivazioni di Sacal S.p.A. nell'adozione del modello di organizzazione e gestione</i>	14
2.2.	<i>Principi base e Finalità del Modello</i>	15
2.3.	<i>Principi Generali</i>	17
2.3.1.	Deleghe e Procure	18
2.4.	<i>Struttura del Documento</i>	19
2.5.	<i>Approvazione del Modello</i>	20
2.6.	<i>Modifiche ed integrazioni del Modello</i>	20
2.7.	<i>Destinatari del Modello e Ambito di Applicazione</i>	20
2.7.1.	Rapporti con Terzi	22
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA	23
3.1.	<i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e Revoca</i>	23
3.1.1.	I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	24
3.1.2.	Requisiti dei singoli membri - I casi di ineleggibilità e decadenza	26
3.1.3.	La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza	25
3.1.4.	Le cause di cessazione dell'incarico	26
3.2.	<i>Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	28
3.3.	<i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari</i>	31
3.4.	<i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	32
3.4.1.	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	32
3.4.2.	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	34
3.4.3.	Raccolta e conservazione delle informazioni	35
3.5.	<i>Norme etiche che regolamentano l'attività dell'Organismo di Vigilanza</i>	35
3.6.	<i>Profili di responsabilità dei componenti l'Organismo di Vigilanza</i>	36
4.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	36
4.1.	<i>Formazione del personale</i>	36
4.2.	<i>La comunicazione iniziale</i>	37
4.3.	<i>La formazione</i>	37

4.4. <i>Informativa a collaboratori esterni e partners</i>	38
4.5. <i>Formazione ed informazione dei componenti gli Organi Sociali</i>	38
5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	39
5.1. <i>Principi generali</i>	39
5.2. <i>Ambito Di Applicazione</i>	40
5.3. <i>Sanzioni per i lavoratori</i>	42
5.3.1. <i>Lavoratori dipendenti</i>	42
5.3.2. <i>Dirigenti</i>	43
5.4. <i>Misure nei confronti degli amministratori</i>	44
5.5. <i>Misure nei confronti dei Sindaci</i>	44
5.6. <i>Misure nei confronti di terzi</i>	45
6.CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	46

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE	<u>48</u>
---------------------------	------------------

SEZIONE EX ART. 24 D. LGS. 231/2001 (REATI CONTRO LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE)	<u>49</u>
-------------------------------	------------------

1. <i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	<u>50</u>
2. <i>PROCESSI A RISCHIO</i>	51
3. <i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> ...	53
3.1 <i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	53
3.2 <i>PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE</i>	55
4. <i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	56
4.1 <i>NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO</i>	56
4.2 <i>SCHEDA DI EVIDENZA</i>	57

SEZIONE EX ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001 (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)	59
---	-----------

1. <i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	60
2. <i>PROCESSI A RISCHIO</i>	68
3. <i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> ...	68
3.1 <i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<u>68</u>
3.2 <i>PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE</i>	72
4. <i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	75
4.1 <i>NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO</i>	75
4.2 <i>SCHEDA DI EVIDENZA</i>	75

**SEZIONE EX ARTT. 24 TER E 25 DECIES D. LGS. 231/200 ED ART.10 L.16 MARZO 2006
(DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA, REATI TRANSNAZIONALI)**

1	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	77
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	90
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i>	<u>91</u>
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	<u>91</u>
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE.....	<u>92</u>
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	93
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO	93
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA	93

SEZIONE EX ART. 25 D. LGS. 231/2001 (CONCUSSIONE E CORRUZIONE).....94

1.	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	95
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	101
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> ..	103
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	103
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE.....	105
3.2.1	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE NEI PROCESSI STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI EX ART. 25 D. LGS. 231/2001	107
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	109
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO	109
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA	109

**SEZIONE EX ART. 25 BIS D. LGS. 231/2001 (FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO
CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO) 110**

1.	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	111
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	113
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> ..	114
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	114
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE.....	114
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	115
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO.....	115
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA.....	115

SEZIONE EX ART. 25 TER D. LGS. 231/2001 (REATI SOCIETARI)..... 116

1.	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	117
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	124
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> ..	126
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	126
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE.....	129
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	131
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO	131

SEZIONE EX ART. 25 QUATER D. LGS. 231/2001 (DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO)..... 132

1.	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	133
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	139
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> .	160
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	160
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE	142
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	143
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO.....	143
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA	143

SEZIONE EX ART. 25 QUINTES D. LGS. 231/2001 (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE)..... 144

1.	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	145
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	149
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> .	150
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	150
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE	152
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	152
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO.....	152
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA	152

SEZIONE EX ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001 (REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)..... 153

1.	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	154
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	155
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> .	158
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	158
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE	161
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	161
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO.....	161
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA	161

SEZIONE EX ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001 (RICICLAGGIO E RICETTAZIONE)162

1.	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	163
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	166
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> .	168
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	168
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE	170
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	172

4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO	172
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA	172

SEZIONE EX ART. 25 NOVIES D. LGS. 231/2001 (DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE).....[173](#)

1.	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	174
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	180
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> 181	
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	181
3.2	MISURE DI PREVENZIONE.....	182
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	182
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO.....	182
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA	182

8SEZIONE EX ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001 (REATI AMBIENTALI)..... 183

1.	<i>TIPOLOGIA DEI REATI</i>	185
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	199
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE..</i> 201	
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	201
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE.....	203
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	206
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO.....	206
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA.....	207

SEZIONE EX ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01 (REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE).....208

1.	<i>TIPPOLOGIA DEI REATI</i>	209
2.	<i>PROCESSI A RISCHIO</i>	211
3.	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE</i> 2213	
3.1	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	213
3.2	PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE.....	214
4.	<i>PRESIDI ORGANIZZATIVI</i>	215
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO	215
4.2	SCHEDA DI EVIDENZA	216

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto"), recante disposizioni sulla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito "Enti"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, in tutto assimilabile ad una vera e propria forma di responsabilità penale, a carico degli Enti, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato dando origine pertanto a due procedimenti penali riuniti di cui è competente il medesimo giudice, e che coinvolge, nella punizione dello stesso, l'Ente nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

Riguardo al criterio oggettivo di imputazione del reato all'ente, la responsabilità della persona giuridica sorge in conseguenza della realizzazione di alcuni reati, da parte di taluni soggetti individuati, che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo; l'ente, invece, non risponde se i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ma vi è di più. Sebbene, infatti, l'imputabilità dell'ente derivi dall'operato di una persona fisica, tuttavia la responsabilità "amministrativa" sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. Il reato, quindi, dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione.

Pertanto, all'ente è richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati. Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato:

l'effettività rappresenta, dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile del sistema di responsabilità. Ciò pone l'accento sulla funzione di prevenzione che tale normativa intende perseguire.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto infatti prevedono forme specifiche di **esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente**, per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso, a condizione dell'esistenza di determinate circostanze.

Quanto alle categorie di persone che vengono in rilievo come autori del reato, l'articolo riprende la distinzione tra soggetti in posizione apicale, (art 5, lett. a) e soggetti in posizione subordinata (art. 5 lett. b).

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, adottati ma anche concretamente applicati;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, c.d. Organismo di Vigilanza;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione, agendo quindi contro l'interesse dell'ente al suo corretto funzionamento ;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell' Organismo di Vigilanza.*

E non solo, i **modelli di organizzazione e di gestione** di cui alla lett.a dovranno anche rispondere ai precisi criteri, devono cioè:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, che disciplinino non più solo la fase meramente esecutiva ma che facciano emergere il processo valutativo decisionale;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Nel caso di reato commesso da sottoposto (persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati), l'esimente di responsabilità per l'Ente non è riconosciuta se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Affinché un modello si ritenga efficacemente adottato si richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, quindi un monitoraggio costante e tempestiva modificazione quando abbia permesso delle violazioni o non rispecchi più la realtà aziendale su cui era stato costruito; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I Modelli Organizzativi appena descritti spiegano un'efficacia esimente solo se adottati prima della commissione del reato. Tuttavia, se adottati dopo la commissione del fatto, essi determinano una diminuzione della sanzione, consentendo altresì di evitare l'applicazione di sanzioni interdittive, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del Decreto.

Ancora, se gli stessi Modelli vengono creati dopo la condanna e sono accompagnati dal risarcimento del danno e dalla restituzione del profitto, sarà possibile convertire la sanzione interdittiva eventualmente irrogata, in sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 78 del Provvedimento.

I **reati rilevanti**, affinché scaturisca la responsabilità dell'ente, sono espressamente previsti dal Decreto. Nel corso degli anni, dalla sua emanazione ad oggi, la rubrica si è notevolmente ampliata sino a ricomprendere:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione,
- ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- iii) delitti di criminalità organizzata;
- iv) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- v) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- vi) delitti contro l'industria ed il commercio;
- vii) reati societari;

- viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- ix) delitti contro la personalità individuale comprese pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- x) abusi di mercato;
- xi) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- xii) reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xiv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità;
- xv) reati ambientali;
- xvi) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- xvii) reati transnazionali.

Le singole tipologie di reato sono dettagliate nella Parte Speciale del presente Modello.

L'articolo 4 del Decreto stabilisce, inoltre, le condizioni affinché l'ente possa essere chiamato a rispondere anche in relazione a **reati commessi all'estero**; previsione dettata dalla necessità di non lasciare prive di sanzione situazioni criminose evitando facili elusioni dell'intero impianto normativo.

Le **sanzioni** a carico dell'Ente, che possono essere inflitte anche congiuntamente, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono:

- ◆ Sanzioni pecuniarie;
- ◆ Sanzioni interdittive;
- ◆ Confisca;
- ◆ Pubblicazione della sentenza.

In particolare, la sanzione pecuniaria si applica sempre, viene calcolata secondo il meccanismo delle quote e l'ammontare oscilla da un minimo di euro 25.823 (cento quote) ad un massimo di 1.549.371 (mille quote).

L'interdizione, che può essere applicata anche in via cautelare quando ne ricorrano i presupposti, ha ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente ed è determinata dal giudice tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Può concernere:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

-
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non si dimentichi però che è comunque disposta la confisca del prezzo o del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

L'art. 26 del Decreto sancisce che, in misura ridotta, sono applicate le sanzioni, in relazione alla commissione del reato anche nelle forme del **tentativo**; ne è esclusa l'irrogazione, invece, nei casi in cui l'ente "impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI SACAL S.P.A.

2.1. MOTIVAZIONI DI SACAL S.P.A. NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La S.A.CAL. S.p.A. , Società Aeroportuale Calabrese, è l'azienda che gestisce i servizi dell'aeroporto di Lamezia Terme. La società è a capitale misto, detenuto in parte maggioritaria da enti pubblici e per la parte rimanente da investitori privati.

La *mission* della SACAL è la gestione, lo sviluppo e la promozione dell'attività aeroportuale nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e di tutela ambientale, assicurando la massima efficienza della struttura aeroportuale, assolvendo i compiti derivanti dal nuovo quadro normativo e la garanzia della qualità del servizio attesa dai clienti, progettando e realizzando piani di ampliamento e modernizzazione delle infrastrutture, con l'obiettivo di accrescere la produttività e la redditività, contribuendo nel contempo allo sviluppo socioeconomico del territorio.

In qualità di gestore aeroportuale, SACAL svolge le seguenti attività:

- Pianificazione e coordinamento dello sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto di Lamezia Terme,
- Manutenzione e pulizia delle infrastrutture aeroportuali,
- Gestione dei controlli di sicurezza sui passeggeri in partenza e sui relativi bagagli,
- Gestione dei parcheggi,
- Concessione a terzi di spazi all'interno del sedime aeroportuale,
- Gestione di servizi commerciali e pubblicitari,
- Controlli sulla sicurezza delle infrastrutture di volo,
- Coordinamento degli altri soggetti privati che operano in aeroporto, ai fini della sicurezza delle attività di scalo e del mantenimento di adeguati standard di servizio.

In qualità di *handler*, SACAL effettua attività di:

- Assistenza agli aeromobili, per le attività di rampa e di gestione bagagli,
- Assistenza ai passeggeri,
- Movimentazione di merci e posta.

SACAL S.p.A., al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello

stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti coloro i quali che operano in nome e/o per conto della Società (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

SACAL S.p.A. rientra nel novero dei soggetti destinatari del Decreto ai sensi dell'art. 1, comma 2, in quanto società per azioni.

Si tenga conto che in SACAL S.p.A. convivono due aspetti: se da un lato la modalità dell'azione deve essere improntata ai principi di economicità, efficienza e redditività che caratterizzano il *modus operandi* delle imprese private, dall'altro, invece, in virtù della qualifica di "concessionario del servizio pubblico aeroportuale" e del nesso di strumentalità della propria attività rispetto al traffico aereo, SACAL deve agire nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aeroporti; pertanto, vi è, se è possibile, una ulteriore esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nell'attività di elaborazione del Modello, in particolare, le attività oggetto di prestazione obbligatoria a cui SACAL è tenuta per legge, sono state considerate con particolare attenzione, posto che, ove nella funzione concretamente svolta fossero riscontrabili gli elementi previsti dagli artt. 357 e 358 C.p., chi agisce in nome e/o per conto di SACAL potrebbe incorrere nei reati richiamati dall'art. 25 del Decreto anche in veste di "*intraeus*".

2.2. PRINCIPI BASE E FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da SACAL S.p.A. si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- ◆ individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- ◆ determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati.
- ◆ individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- ◆ attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento;
- ◆ definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

- il Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori “sensibili”;
- un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicurino una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale ritenuto fondamentale per l’effettivo funzionamento del Modello Organizzativo affinché oltre al Modello stesso ed al Codice etico, anche tutti gli altri strumenti come i poteri organizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto ciò che renda più trasparenti le attività dell’ente siano portati a conoscenza del personale.
- il sistema sanzionatorio in conformità ai CCNL ed alla normativa applicabili;
- ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere dalla Società.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- Migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- Predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e/o per conto di SACAL S.p.A. nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse di SACAL S.p.A., che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che SACAL S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui SACAL S.p.A. intende attenersi nell’espletamento della propria missione sociale

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopraelencati non vengono riportati esclusivamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare. Vigge in SACAL infatti, un sistema di controllo interno in ossequio alle norme che regolano l’attività di gestione aeroportuale ed è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad

assicurare il rispetto delle strategie aziendali, l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del patrimonio aziendale e l'integrità e l'efficienza dei propri servizi, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità alle norme di legge, alla normativa di vigilanza e le norme di autoregolamentazione interna.

2.3. PRINCIPI GENERALI

La mappatura delle aree e attività aziendali "a rischio di reato" ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività potrebbero in linea di principio verificarsi le condizioni, le circostanze o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato. Con riferimento a tali processi, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario e prioritario che tutti i processi aziendali sensibili si uniformino ai seguenti principi generali (da intendersi quali protocolli generali):

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- "proceduralizzazione" delle Attività a rischio di reato, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive;
- istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle Attività a rischio di reato;

- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli *asset* del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

2.3.1. Deleghe e Procure

Anche il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei Reati. S'intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. S'intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza è conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega"

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società costituisce:

- Uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- Un fattore di prevenzione all'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- Un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati.

Da questa caratteristica discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nell'identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un Reato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, adottati dalla Società ai fini di un efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- 1) Le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi
- 2) Ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile:
 - i) i poteri del delegato
 - ii) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente
- 3) I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali
- 4) Il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

-
- a) Le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
 - b) La procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.

L'OdV verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative raccomandando eventuali modifiche.

La definizione dei criteri per l'assegnazione delle deleghe e delle procure compete al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, coadiuvati dal Direttore Generale e dal Responsabile dell'Area Legale.

2.4. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" articolata in Sezioni corrispondenti a tutte le diverse tipologie di reato previste nel Decreto n. 231/2001.

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello organizzativo, con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale e diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

Le Sezioni della Parte Speciale del Modello sono state elaborate e redatte in seguito ad una analisi e valutazione dei rischi, tenuto conto le attività svolte dalla Società e dal sistema di controllo interno esistente.

Per alcune ipotesi di reato presupposto il rischio di commissione nei processi aziendali della Società è risultato concreto, così come meglio specificato nel documento di valutazione dei rischi allegato al Modello; per altre tipologie di reato, invece, sono state individuate talune aree sensibili dove astrattamente è possibile ipotizzare la consumazione di alcuni reati ma che, da un'ulteriore analisi, risulterebbero in concreto mancanti dell'elemento costitutivo rilevante ai fini del Decreto, quale l'interesse o vantaggio per la Società.

Inoltre, per altre categorie di reati, al momento della valutazione dei rischi, il rischio di commissione non è risultato attuale ma strettamente connesso, considerato il *core business* di SACAL, pertanto si è ritenuto opportuno porre quantomeno dei presidi generali.

Di conseguenza sono state richiamate tutte le fattispecie di reato individuate dal Legislatore.

Tale decisione è dettata da due principali ragioni:

– da un lato, si ritiene non possano esistere settori di attività aziendale in cui il rischio di commissione di un qualsiasi Reato richiamato dal Decreto possa essere astrattamente considerato pari a zero;

– dall'altro, la Società è convinta dell'opportunità di diffondere la conoscenza di tutte le fattispecie criminose rilevanti ed esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, realizzabili anche solo virtualmente nel proprio ambito imprenditoriale, dando così prova tangibile della riprovazione che si vuole esprimere nei confronti di chiunque dovesse porre in essere simili comportamenti.

Nella costruzione del Modello, sono state tenute in debita considerazione le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria nella versione aggiornata a marzo 2008, e le iniziative già attuate da SACAL in materia di controllo e di *corporate governance*.

2.5. APPROVAZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 4 ottobre 2010

2.6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione è demandato, previo parere consultivo dell'Organismo di Vigilanza, il compito di integrare il presente Modello per effetto di ampliamento del novero di reati richiamati nel Decreto o modifica della relativa normativa, cambiamenti intervenuti nell'organizzazione aziendale, modifica delle attività sociali esercitate.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Modello sono proposte al Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dal Direttore Generale e dall'Organismo di Vigilanza.

2.7. DESTINATARI DEL MODELLO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 5 del Decreto sancisce che l'ente è ritenuto responsabile nel caso di infrazioni commesse, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che:

- a) Rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

-
- b) Esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo
 - c) Sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

Nel caso di Società per Azioni, i soggetti sub a) possono essere astrattamente suddivisi in **membri degli organi amministrativi** e membri della struttura organizzativa.

Il controllo contabile è attualmente affidato ad una Società di revisione iscritta nello speciale registro istituito presso Albo Consob e Registro revisori contabili.

Ne consegue che nell'attuale assetto societario il Modello troverà applicazione nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In relazione ai **membri della struttura organizzativa**, il riferimento a "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", nonché a "*persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo*" (soggetti di cui al punto sub b)), pone in evidenza l'intenzione del Legislatore di attribuire maggior rilievo all'effettivo esercizio dei poteri nel processo decisionale rispetto alla qualifica ed al ruolo ricoperto all'interno dell'ente. Poiché il Decreto non specifica la natura della funzione direzionale che deve essere svolta dal soggetto che commette il reato, si deve ritenere che SACAL S.p.A. potrebbe essere chiamata a rispondere dei reati commessi da **qualsiasi persona di fatto responsabile** dei processi decisionali.

Tra le persone in questione devono essere certamente compresi i soggetti sottoposti all'altrui vigilanza (soggetti di cui al punto sub c)), intendendo con tale locuzione i **dipendenti** e tutti coloro che operano in una situazione di "subordinazione" o di soggezione gerarchica nei confronti dell'Alta Direzione e dei dirigenti, i cui ordini o direttive sono chiamati ad eseguire.

Ai fini dell'individuazione delle unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, sembra corretto ritenere che il Legislatore faccia riferimento ai c.d. "centri di responsabilità", cioè alle Aree organizzative guidate da un responsabile delle attività e dei risultati della stessa. Sotto questo profilo, si può aggiungere che il requisito dell'autonomia finanziaria deve essere interpretato in senso ampio, comprendendo tra le unità organizzative in questione sia i centri di costo sia i centri di profitto.

L'osservanza del presente Modello si impone infine a **tutti coloro i quali, pur non facendo parte dell'Azienda, operino per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi di SACAL S.p.A.** (Partner, collaboratori esterni, etc.).

2.7.1. Rapporti con Terzi

Nei rapporti intrattenuti dalla Società con Terzi (es. Collaboratori esterni, Fornitori, Partner, Sub-concessionari, consulenti, etc.) ci si deve ispirare ai principi di legalità, correttezza, trasparenza ed a tutti gli altri principi etici come intesi e definiti nel Codice Etico che costituisce parte integrante del presente Modello. Per tale ragione, ai fini della prevenzione dei reati presupposto, emerge la necessità di definire dei principi generali di comportamento da seguire.

- Ai Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di SACAL la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
- Consulenti, Partner, Fornitori e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.
- La scelta del Terzo con cui intrattenere rapporti contrattuali deve essere effettuata secondo criteri predeterminati, deve essere motivata e se ne deve avere evidenza documentale.
- I contratti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono indicare il compenso pattuito. Devono, altresì, essere proposti, negoziati, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SACAL.
- I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.
- I contratti conclusi con i Terzi, che prevedono la prestazione di servizi nell'ambito delle attività sensibili, devono contenere quanto di seguito indicato:
 - a) una apposita dichiarazione con la quale i Terzi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e si impegnino a rispettarle;
 - b) dichiarazione con la quale si impegnino a rispettare i principi contenuti nel Codice etico della Società o i valori comuni cui il Codice si ispira;
 - c) dichiarazione con la quale si impegnino a non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati ex D.Lgs. n. 231/2001;
 - d) dichiarazione con la quale si impegnino a non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato ex D.Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
 - e) dichiarazione con la quale si impegnino a non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato;
 - f) dichiarazione di essere/non essere stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;

-
- g) una apposita clausola risolutiva espressa che regoli le conseguenze della violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti.
- Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento.
 - E' vietato affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. NOMINA E REVOCA

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 (art. 6, primo comma, lett. b)), il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere affidato ad un Organismo che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

Le Linee Guida Confindustria e la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001 suggeriscono la istituzione di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione, che sia caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Applicando tali principi al contesto aziendale della Società ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.), il Consiglio di Amministrazione di SACAL S.p.A., istituisce l'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale.

Tale scelta è stata ritenuta la più idonea a garantire i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, necessari per il corretto espletamento del mandato dell'OdV. La composizione plurisoggettiva sopra descritta garantisce sia un apporto diversificato di competenze e professionalità sia l'ottenimento di quelle caratteristiche di indipendenza e continuità d'azione che devono essere proprie di tale ufficio.

E' pertanto rimesso al suddetto organo, conformemente a quanto stabilito nel presente Modello, il compito di svolgere - in qualità di OdV - le previste funzioni di vigilanza e controllo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'OdV nello svolgimento dei propri compiti si avvarrà delle funzioni aziendali di SACAL S.p.A. che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate, ovvero di risorse esterne che possano fornire il dovuto supporto professionale. Qualora l'OdV decida di avvalersi di soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze

necessarie per il miglior espletamento del mandato, affidando incarichi di natura tecnica, la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello rimane in capo all'OdV come nominato dal Consiglio di Amministrazione.

All'OdV sono attribuite risorse finanziarie idonee allo svolgimento dell'attività ad esso demandata. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il CdA provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al CdA, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

3.1.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti:

a) Autonomia e indipendenza

Al fine sia di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e sia di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente al CdA;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle;

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV nel suo complesso garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

I membri dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale, sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di controllo interno o di revisione contabile. Sotto tale aspetto, assume rilevanza:

- la conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;

-
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento sulla realtà aziendale;
 - conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
 - conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

c) Continuità di azione

d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi. Tale requisito va inteso nei termini di cui al successivo par. 2.4.

3.1.2. Requisiti dei singoli membri - I casi di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità o decadenza dei componenti l'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto Lgs n. 231/2001 o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del CdA o del Collegio Sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle Società controllanti e/o eventualmente controllate e/o collegate, o con i soggetti esterni incaricati della revisione.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed il CdA. I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche ai soggetti di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

La decadenza dalla carica comporta sempre la non rieleggibilità del componente.

3.1.3. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di SACAL SpA è un organo collegiale, composto n. 3 componenti dei quali uno con funzione di Presidente.

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'OdV.

Con la medesima nomina, il CDA fissa il compenso spettante ai membri dell'OdV per l'incarico a ciascuno assegnato.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del CDA, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte del CDA a tutti i livelli aziendali,

mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione.

I membri dell'OdV eleggono tra loro colui che esercita le funzioni di Presidente.

Il Presidente ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi.

L'OdV, una volta nominato, deve redigere ed adottare un proprio regolamento interno che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione. In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili: a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV; b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello; c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello; d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV; e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e quorum deliberativi dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.). Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

3.1.4. Le cause di cessazione dell'incarico

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV o di uno dei suoi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione per giusta causa;
- rinuncia dei componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione

La revoca dell'incarico dell'OdV o di uno dei suoi componenti può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza, e sentiti gli interessati.

Per giusta causa di revoca dell'OdV possono intendersi, in via non esaustiva:

- grave inadempimento o negligenza dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto Lgs 231/2001, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove

risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto Lgs 231/2001;

- l'attribuzione all'OdV di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo;

In caso di scadenza, revoca o rinuncia il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio un nuovo Organismo di Vigilanza o un nuovo membro.

Per giusta causa, oltre che per le ipotesi sopra descritte valide per l'intero organismo, possono intendersi, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:

- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto Lgs. 231/2001;
- una sentenza di condanna, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- il caso in cui un membro violi l'obbligo di riservatezza che deriva dalla carica di membro dell'OdV.

Nei casi sopra descritti, il CdA provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'OdV in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo, il CdA provvederà a nominare contestualmente, un nuovo OdV, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il CdA, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'OdV o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo ad interim.

La rinuncia da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al CdA per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il CDA provvede a nominare il sostituto, senza ritardo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'OdV abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

L'incarico di componente interno dell'OdV cesserà automaticamente nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro con la Società.

3.2. COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, in relazione alla struttura aziendale ed alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del modello, ovvero la rispondenza fra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso;
- a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow-up*;

2) di curare l'aggiornamento del Modello, ovvero:

- proporre al CdA aggiornamenti, modifiche ed adeguamento del Modello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione e la conoscenza del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni ("Destinatari");
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- verificare l'adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti il rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

-
- segnalare al CdA, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;

A tal fine, su un piano più operativo, sono altresì attribuiti all'OdV SACAL S.p.A. i seguenti compiti:

- Effettuare i controlli previsti dal Modello
- Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il *Management* e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SACAL, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 3.4.1) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 3.4.2).
- Verificare che gli elementi previsti dalle singole Sezioni della Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- Monitorare le iniziative intraprese dalla Società per la formazione del personale riguardo la normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, la diffusione della conoscenza e la comprensione del Modello, eventualmente coordinandosi con le funzioni aziendali a ciò deputate;
- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- Coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;
- Interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con l'Area Legale) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;

Nell'esecuzione dei compiti, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso;
- predisporre una relazione informativa, su base annuale, per il CdA in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
- trasmettere la relazione appena citata al Collegio sindacale;
- rendicontare l'utilizzo del budget.

Per l'espletamento dei compiti, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite della struttura organizzativa di cui si avvale, a titolo esemplificativo:

- ❖ gode dei più ampi poteri ispettivi ed ha libero accesso presso tutte le funzioni a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'OdV può compiere, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti anche senza preavviso, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- ❖ deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati previsti, sui rapporti con consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili, sulle operazioni straordinarie della Società;
- ❖ dispone, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- ❖ dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- ❖ si avvale del supporto e la cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare su funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di interventi per la modifica della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Commerciali, Consulenti, Partner, Organi Sociali, poteri che rimangono in capo agli Organi Societari.

3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* al CdA ed al Collegio Sindacale attraverso un relazione almeno annuale, al CdA sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV. E precisamente un rapporto scritto sulla attività svolta e sulla attuazione del Modello, indicando in particolare le verifiche specifiche ed i controlli effettuati, l'esito degli stessi, le anomalie rilevate, gli interventi e gli adeguamenti posti in essere o di cui si è rilevata le necessità.
- eventuali problematiche o criticità emerse nel corso dell'attività, sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
- un piano dell'attività prevista per l'anno successivo.

Resta ferma la possibilità di attivare ogni ulteriore canale di comunicazione ogni qualvolta l'OdV lo ritengano opportuno.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti o per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per alcuni profili specifici e precisamente:

- con il Presidente per gli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;

- con il Direttore Generale in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro (rif. D.lgs. 81/2008);
- con l'Area Legale, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali;
- con l'Area Personale in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con l'Area Amministrativa in ordine al controllo dei flussi finanziari.

Tutte le Direzioni e funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza. L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di team multifunzionali. Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello ed evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme d'indebita pressione a suo carico (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato od il tentativo di commissione del reato o la violazione del Modello).

3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto all'art. 6, II comma lett. d), dispone che il Modello deve prevedere "obblighi di informazione nei confronti dell'OdV", in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

3.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Qualora i soggetti, così come definiti al paragrafo 2.7, i collaboratori ed i consulenti esterni, vengano a conoscenza di situazioni, reali o potenziali, illegali o eticamente scorrette che, direttamente o indirettamente, vadano a vantaggio della società o siano commesse nel suo

interesse, devono immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza con comunicazione scritta.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello da tutti i Destinatari, vale a dire, gli Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la Società incaricata della Revisione, i suoi Dipendenti, senza alcuna eccezione, ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per SACAL S.p.A (es., Procuratori, Collaboratori a qualsiasi titolo, Consulenti, Fornitori, partner commerciali), di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello.

I Destinatari, in particolare, devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello.

I Dirigenti devono, inoltre, ed in particolare, segnalare le violazioni del Modello commesse dai Dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello nonché le informazioni relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei suoi compiti (ed es. cambiamenti organizzativi, i aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe etc...).

L'Organismo di Vigilanza deve, altresì, essere tempestivamente informato di ogni ipotesi di notizia di procedimento penale che riguardi la Società, i soggetti apicali o i dipendenti.

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell'OdV.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica **organismodivigilanza231@sacal.it**.

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: **Organismo di Vigilanza 231 presso SACAL S.p.A., Uffici Direzionali - Relazioni Esterne, Aeroporto di Lamezia Terme, 88046 Lamezia Terme (CZ)**.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Sezioni della Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente

all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e/o in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità ai sensi del D. Lgs 231/2001 per SACAL.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- ◆ devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- ◆ l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- ◆ le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.
- ◆ al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati".
- ◆ Le segnalazioni all'OdV possono pervenire da qualsiasi dipendente di SACAL e da terzi (Consulenti, Partner, etc.).
- ◆ Tutte le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

3.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- ◆ le schede di evidenza relative alle operazioni significative compiute nei processi sensibili, redatte dai Responsabili a tal fine individuati;
- ◆ le modifiche apportate al sistema di deleghe e funzioni;
- ◆ le variazioni dell'assetto societario;
- ◆ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- ◆ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

-
- ◆ i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
 - ◆ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti per violazioni del Codice etico, del Modello, o comunque legati alla violazione di regole di comportamento nell'ambito dei Processi Sensibili, alle eventuali sanzioni disciplinari e/o contrattuali irrogate a Dipendenti, Consulenti e Partner, in conseguenza delle suddette violazioni, ovvero alla eventuale archiviazione o decadenza di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3.4.3. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti dal Modello saranno conservati dall'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per tutta la durata della carica, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Al termine della carica, l'OdV è tenuto a trasmettere tutta la documentazione archiviata al Consiglio di Amministrazione.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV

3.5. NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da SACAL SpA, degli ulteriori e specifici *standards* di condotta di seguito riportati. Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività. Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività ad esso attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di SACAL S.p.A;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da Dipendenti, Clienti, Fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali le Società intrattengono rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;

- evidenziare al Presidente dell'Organismo o direttamente all'Organo Amministrativo eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna alla Società o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno alla Società;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

3.6. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all'OdV non grava l'obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto, bensì quello contrattuale di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In capo ai membri dell'Organismo è, peraltro, configurabile sia una responsabilità di natura disciplinare, qualora essi siano dipendenti della Società, sia una responsabilità di natura contrattuale derivante dalla negligenza eventualmente riscontrata ed accertata nell'adempimento dell'incarico. In ogni caso, la responsabilità per eventuali omissioni nell'espletamento dell'incarico non si estende al membro dell'OdV che abbia fatto annotare il proprio dissenso nei verbali delle riunioni dell'Organismo.

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

4.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE

SACAL S.p.A. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti, e delle regole di condotta tra tutti i dipendenti già presenti in azienda che a quelli di futuro inserimento, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'Area Personale gestisce, in cooperazione con l'OdV e con i Responsabili di Area di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, e la formazione

del personale che sarà articolata con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale, con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento ed aggiornata su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, nella quale sono presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il set informativo come sotto descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo.

4.2. LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (Codice Etico, CCNL, Modello), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

4.3. LA FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione è garantita:

- da un seminario iniziale, seguito da corsi di aggiornamento a cadenza periodica;
- dalla pubblicazione sull'intranet aziendale del Modello e della normativa collegata;
- dall'invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto societario, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001;
- dalla informativa nella lettera di assunzione e da un seminario per i neoassunti.

E' prevista una comunicazione iniziale a tutto il Personale in forze allo stato circa l'adozione del presente documento.

I Dipendenti devono sottoscrivere un apposito modulo per accettazione dei contenuti dei documenti consegnati loro nonché di presa visione del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001 come pubblicato nell'intranet aziendale.

Le azioni di comunicazione e formazione devono riguardare, oltre il Codice etico, anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

4.4. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

SACAL S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

I Consulenti ed i Partner dovranno essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di SACAL che il loro comportamento sia conforme al disposto del D.Lgs. n. 231/2001.

A questo scopo il Modello viene pubblicato sul sito internet della Società, e nella disciplina dei rapporti contrattuali con Consulenti e Partner, vengono utilizzate clausole contrattuali del tipo che segue: *“Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. e 26 del D.Lgs. n. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto. Le parti si impegnano inoltre a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure interne ed ad informarne la contraente SACAL S.p.A.”.*

4.5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si impegnano al rispetto del Modello all'atto della sua approvazione.

Nel caso di modifiche nella composizione dei predetti Organi Sociali sarà loro cura acquisire copia del Modello, e sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed adesione “informata” al medesimo.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

5.1. PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

A tale scopo, SACAL S.p.A. adotta il presente sistema disciplinare istituendo un adeguato apparato sanzionatorio che si applica, nel pieno rispetto della normativa vigente, **alle infrazioni concernenti le norme comportamentali e procedurali, i protocolli, nonché le regole del Codice etico, che rappresentano nel loro insieme, unitamente al presente documento, il Modello ex D. Lgs. n. 231/01 adottato dalla Società e tutte le misure individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.** Appare opportuno ricordare che **tale sistema disciplinare si applica anche in caso di comportamenti che violino le disposizioni aziendali in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in quanto espressamente connesse alle disciplina del D. Lgs n. 231/2001.**

Il presente Sistema Disciplinare è da ritenersi autonomo e distinto rispetto al Codice penale che sanziona la commissione o il concorso nella commissione dei reati di cui al Decreto. Pertanto, le regole e le sanzioni qui richiamate integrano – senza sostituirle - le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possono determinare e tanto meno dall'affermazione di una responsabilità ex D. Lgs n. 231/01 per la Società che, eventualmente, potrebbe derivare da tali comportamenti. In considerazione della rilevanza e della centralità del Modello, le infrazioni a tale sistema, oltre a danneggiare la Società, ledono il rapporto di fiducia intercorrente fra le parti e legittimano l'applicazione da parte dell'Azienda di sanzioni disciplinari.

Il presente Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e/o per conto della Società. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema disciplinare tiene conto

anche dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nelle procedure organizzative aziendali e nel Codice etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, allo scopo di individuare e definire:

1. le sanzioni applicabili alle diverse categorie di lavoratori della Società;
2. i criteri di commisurazione delle stesse.

La violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2104, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

5.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti all'applicazione del presente Sistema Disciplinare tutti i lavoratori dipendenti, i Dirigenti, i Componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA), i Componenti del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i Consulenti, i Collaboratori, ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società e rivestano funzioni di rappresentanza. Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento ai sensi dell'art. 7 co.1 L. n. 300/1970.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

1. inosservanza delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico;
2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
3. omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;

-
4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
 5. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

Nell'applicazione delle sanzioni si terrà conto dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, del comportamento complessivo del soggetto con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari, delle mansioni svolte, della posizione funzionale dei soggetti coinvolti, dell'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa, delle circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della **colpa** e della **recidività** dell'infrazione costituiscono un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

La sanzione verrà irrogata ogni qualvolta si verifichi la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché questa costituisca una esimente della responsabilità della Società ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c) del Decreto.

La commissione di un comportamento sanzionabile ai sensi del presente Regolamento, costituisce anche ragione giustificativa di provvedimenti di mobilità interna, nel rispetto dell'art. 2103 c.c., anche al fine di eliminare le carenze organizzative di cui al D. Lgs 231/2001.

In considerazione della violazione commessa, al dipendente autore dell'illecito potranno essere revocate le procure o deleghe eventualmente conferitegli, anche al fine di eliminare le carenze organizzative di cui all'art. 17 del D. Lgs 231/2001.

Costituiscono comportamenti sanzionabili anche il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto e l'omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello.

La contestazione e l'adozione delle misure disciplinari avviene in ossequio all'art. 7 dello "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970), ai CCNL e normativa applicabile.

In ogni caso è previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni

di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

5.3. SANZIONI PER I LAVORATORI

5.3.1. Lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

La Società aderisce al vigente Contratto Collettivo Nazionale per il personale di terra del Trasporto Aereo e delle Attività Aeroportuali (di seguito CCNL Aeroporti) ed al Contratto Collettivo Nazionale per i giornalisti.

Per l'accertamento delle infrazioni, le procedure disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni si fa espresso rinvio ai poteri vigenti in Azienda ed alle norme del CCNL Aeroporti del 26.01.2010 e della Legge n. 300/1970.

Le sanzioni disciplinari irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

a) *Richiamo verbale:*

- Lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- Tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale

b) *Richiamo scritto:*

- Mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso)
- Tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale
- Ripetuta tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale

c) *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione:*

- in caso di recidiva per le condotte sanzionate con in richiamo scritto
- violazione delle norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/03;

d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni:

- grave inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

e) Licenziamento per giusta causa:

- grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. n. 231/2001.
- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.
- nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del D. Lgs. 231/01 nei confronti della Società;
- nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'azienda di misure previste dal D. Lgs. 231/01, anche in via cautelare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla funzione "Area Personale".

5.3.2. Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o del Codice Etico, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali e normativa applicabile, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

In considerazione della violazione commessa, al Dirigente potranno essere revocate le procure o deleghe eventualmente conferitegli (anche al fine di eliminare le carenze organizzative di cui all'art. 17 del D. Lgs n. 231/2001).

Costituiscono comportamenti sanzionabili anche il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto e l'omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello.

5.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti al fine di adottare le misure più idonee. In tutti i casi il Consiglio di Amministrazione informa tempestivamente l'Assemblea degli Azionisti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti che delibera in merito alla sospensione o alla revoca del mandato.

Qualora la violazione coinvolga l'intero Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'Assemblea degli Azionisti al fine di adottare le misure più idonee.

5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti al fine di adottare le misure più idonee. In tutti i casi il Consiglio di Amministrazione informa tempestivamente l'Assemblea degli Azionisti.

5.6. MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da terzi (es. Collaboratori esterni, Partner, Fornitori, Sub-concessionari, etc.) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice etico SACAL e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto costituisce elemento valutabile ai fini dell'inadempimento contrattuale e, inoltre, determina, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi e le regole contenuti nel Modello di cui si sono dotati, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D. Lgs. n. 231/2001. L'Area legale cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali (clausole risolutive espresse sottoscritte ai sensi dell' art. 1341) o diritti di recesso, salvo ed impregiudicato comunque il diritto di SACAL di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della società (per es. derivante dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto a carico di SACAL).

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'Organismo di Vigilanza che, sentiti i Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte, riferirà tempestivamente e per iscritto al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e, nei casi ritenuti più gravi, all'Assemblea dei Soci.

6. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

(i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo. In particolare che:

a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello,

b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

(ii) verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predisponde per il Consiglio di Amministrazione della Società.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE

Introduzione

La presente Parte Speciale ha la funzione di fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con SACAL, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello e fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La Parte Speciale di questo Modello è articolata in Sezioni, corrispondenti ai singoli gruppi di reati richiamati dal Decreto.

Ogni Sezione è composta da quattro paragrafi:

1. Il primo è dedicato alla descrizione delle *Tipologie di reati*, dalla cui commissione potrebbe scaturire la responsabilità dell'ente, dove viene riportato il testo normativo ed una configurazione esemplificativa delle possibili modalità di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.
2. Un secondo paragrafo è volto alla identificazione dei *Processi a rischio* dove sono evidenziati i processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto. Per un'elencazione più analitica delle singole articolazioni organizzative a rischio, si rimanda invece al documento di "valutazione dei rischi".
3. Un terzo paragrafo contiene le indicazioni relative ai *Principi di comportamento e di attuazione, misure di prevenzione*. I *Principi di comportamento* sono volti a richiamare l'osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello, al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati. La parte relativa ai *Principi di attuazione e misure di prevenzione* è, invece, finalizzata a dettare gli "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art.6, comma 2 lettera b) del Decreto.

In questo paragrafo sono inoltre richiamati i protocolli e le procedure già esistenti nell'Azienda, ovvero elaborati in occasione dell'adeguamento alle prescrizioni legislative che ci occupano, in quanto idonei a scongiurare la commissione dei reati di cui al Decreto.

4. Un quarto paragrafo contiene infine l'indicazione di principi finalizzati alla individuazione di una organizzazione interna diretta a fornire un idoneo supporto all'attività dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riguardo all'istituzione della figura del "Responsabile Interno" e alla redazione delle "Schede di Evidenza".

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 24 D. LGS. 231/2001

(REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione *ex* Art.24, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 del Decreto.

▪ ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-bis cod. pen.)***

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

▪ ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)***

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri

enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod.pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

▪ ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 cod. pen.)***

*Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico
Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno ad un soggetto terzo. La fattispecie si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato, un altro ente pubblico o l'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara (o l'ottenimento e mantenimento di una certificazione), si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa o l'ottenimento e/o il mantenimento di una certificazione.

▪ ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)***

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. La fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p.. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

▪ ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o di altro ente pubblico.

2. PROCESSI A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio nonché quando SACAL riveste la funzione di incaricata di Pubblico Servizio in quanto concessionaria dello Stato e, pertanto, assimilabile alla Pubblica Amministrazione. Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. (art. 358 c. p.).

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate i seguenti processi a rischio:

- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di Enti direttamente o indirettamente connessi alla Pubblica Amministrazione Italiana o Comunitaria ed il loro concreto impiego;
Rientra nel processo a rischio, in caso di conseguimento e se previsto, anche:
 - i) la fase di esecuzione dell'intervento;
 - ii) i rapporti con eventuali subappaltatori;
 - iii) le attività di collaudo;
 - iv) la fase di rendicontazione.
- l'espletamento di procedure per l'ottenimento di autorizzazioni, **nulla osta**, concessioni e permessi comunque denominati, da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, certificazione aeroportuale, etc.);
- la gestione delle ispezioni e di accertamenti, anche documentali, da parte della P.A. e Autorità di Vigilanza (ENAC, Inps, Ispettorato del lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.);

- attività negoziali con Pubbliche Amministrazioni a Autorità di Vigilanza (es. Stipula dei contratti di programma con ENAC);
- tutte le attività connesse al mantenimento della concessione della gestione aeroportuale soggette a Vigilanza ENAC;
- le attività di rendicontazione previste dalla normativa di settore aeroportuale;
- tutte le attività connesse alla certificazione dei servizi di assistenza a terra (handling);
- le attività e la gestione delle procedure in essere per la determinazione delle tariffe aeroportuali;
- tutte le attività svolte da strutture aziendali che si occupano dell'elaborazione, della gestione e dell'invio di dati a soggetti pubblici (con riguardo, ad esempio, all'invio di dati fiscali e contributivi all'Amministrazione Finanziaria, ovvero all'Inps/Inail).

Le aree/funzioni coinvolte nei processi a rischio sono l'Area Amministrativa, l'Area Legale/Affari, Generali/Personale, l'Area Infrastrutture, la Segreteria Vertice Aziendale; il Direttore Generale, il Presidente, le funzioni Sicurezza e Programmazione e Controllo.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione del processo per l'ottenimento e il mantenimento di autorizzazioni, **nulla osta**, concessioni e certificazioni da parte della P.A.;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione del processo per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- ❖ le procedure relative al mantenimento della concessione della gestione aeroportuale soggette a Vigilanza ENAC e relativa rendicontazione;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo che:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, e non devono essere posti in atto comportamenti illeciti;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi che corrispondono al vero;
- i soggetti che gestiscono rapporti con la P.A. devono adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti ed attenersi a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure di riferimento;
- tutto il personale deve assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare documenti contraffatti (documento posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore) e/o alterati (al documento, redatto da chi ne appare autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto);
- presentare documenti non veritieri (documento non contraffatto né alterato, redatto da chi ne è legittimato ma attestante fatti, dati o informazioni non rispondenti al vero);
- **presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per rilascio di concessioni o autorizzazioni, erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati);**
- attestare il possesso di requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti amministrativi, al fine di partecipare a gare o simili, ovvero al fine di risultarne vincitori;
- attestare il possesso di requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti amministrativi, al fine di mantenere la concessione di gestione aeroportuale;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni nazionali o comunitarie;
- **destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati eventualmente concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea. E' fatto divieto l'impiego anche solo in parte diverso da quello per il quale tali fondi siano stati ottenuti;**
- impiegare fondi, per legge sottoposti a vincolo di scopo, per scopi diversi da quelli previsti. E' fatto divieto l'utilizzo anche solo in parte diverso da quello per il quale tali fondi debbano essere destinati;
- affidare a consulenti o soggetti terzi la gestione di rapporti con la P.A. quando si possano creare conflitti d'interesse;
- offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio. **È fatto altresì divieto di riconoscere, in favore di fornitori, o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino in diretto contatto con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;**
- influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, quando è in corso una

qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio;

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi da porsi in qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi e, nel caso in cui ciò avvenga, ne devono dare immediata comunicazione al superiore gerarchico e all'OdV.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse e/o del vantaggio della Società può giustificare una condotta illecita.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- previsione di operatori diversi nelle seguenti fasi/attività del processo:
 1. redazione e presentazione della domanda alla Pubblica Amministrazione competente finalizzata all'erogazione del contributo, finanziamento, sovvenzione o al conseguimento di autorizzazioni e/o concessioni;
 2. controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
 3. realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
 4. predisposizione dei rendiconti dei costi;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere intrattenuti solamente dai soggetti formalmente delegati o muniti di **apposita** procura in tal senso, siano essi dipendenti o collaboratori; i soggetti delegati devono operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza, delle deleghe e delle procure loro conferite;
- i soggetti che gestiscono rapporti con la P.A. devono conservare la documentazione scambiata con la Pubblica Amministrazione e la documentazione di supporto dei dati e delle informazioni fornite e delle decisioni assunte;
- per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) si procede, così come meglio specificato successivamente, alla nomina di uno o più Responsabili del Procedimento;
- i soggetti di cui sopra, devono attestare che i rapporti intrattenuti con la P.A. e le *Authorities* sono stati gestiti nel rispetto delle leggi, delle disposizioni aziendali e del Codice Etico;
- corretta politica delle "password", degli accessi e degli altri strumenti informatici;
- Considerato che le attività delle aree a rischio individuate come sopra potrebbero essere svolte da collaboratori/consulenti esterni, si richiama quanto disposto nella Parte Generale al par.2.7.1.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati è la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione dei Responsabili Interni, designati nell'ambito di ciascuna Area e funzione aziendali, che saranno i referenti diretti dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo.

Ai Responsabili Interni sono assegnati i seguenti compiti:

- vigilare sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
- informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predispongono e conservano la documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l'Organismo di Vigilanza in un'apposita Scheda di Evidenza, secondo i criteri descritti al paragrafo 5.2;
- per ogni decisione negoziale e per ogni attività ritenuta a rischio svolta nell'ambito della propria Area/funzione, dalla quale scaturiscano effetti giuridici vincolanti, redigono un apposito promemoria, nel quale sono riportati la valutazione dei rischi di reato, il processo decisionale messo in atto ed i verbali di eventuali riunioni, sottoscritti da tutti i partecipanti;
- contribuiscono all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria Area/funzione e informano l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari;
- propongono alla Direzione Generale soluzioni organizzative e gestionali per ridurre i rischi relativi alle attività presidiate;
- Segnalano al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure operative rilevanti ai fini della normativa 231/2001 di cui hanno cognizione diretta o su indicazione dei propri sottoposti.

Ciascun Responsabile Interno, all'atto della nomina, dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza della normativa ex D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico Sacal, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 Sacal, degli adempimenti da espletare, degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei prescritti reati.

Ogni Responsabile Interno ex D. Lgs.231/01 designato deve usare la massima diligenza per prevenire l'eventuale commissione di reati di qualunque tipo in danno o a vantaggio dell'azienda e nei confronti di terzi in generale. In particolare, in presenza di notizie, informazioni o circostanze tali da far temere un'ipotesi di reato o la riconducibilità della stessa, nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/01, deve:

-
- procedere ad accertamenti preliminari verificando accuratamente la fondatezza delle informazioni, acquisendo con la dovuta cautela documenti o altro materiale necessario ad una eventuale istruttoria interna ed una complessiva valutazione della vicenda;
 - comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni e notizie disponibili in merito identificando ove possibile le altre Aree/funzioni aziendali interessate;
 - nel caso di ipotesi di reato, adoperarsi per evitare la consumazione del reato, raccogliendo, nel contesto delle proprie responsabilità e facoltà funzionali ogni possibile elemento e notizia utile.

4.2 SCHEDA DI EVIDENZA

Per ogni singola operazione a rischio, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più Aree aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale e la dichiarazione sottoscritta dai Sub delegati da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati;
- e) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

- f) l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- g) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- h) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, ad esempio relative alla previsione di una maggior contribuzione da parte del Gruppo a vantaggio dei Partner stessi);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa) di cui si ritiene utile darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- m) Elencazione procedure o protocolli applicati nel corso dell'operazione sensibile.

È demandato all' Organismo di Vigilanza della SACAL autorizzare la compilazione di Schede di Evidenza cumulative nel caso di partecipazione della Società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

L' Organismo di Vigilanza della SACAL predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta. E' compito dell'Organismo di Vigilanza dotarsi, se del caso, di un'adeguata procedura per gestire un archivio informatico delle Schede di Evidenza, richiedendone la compilazione ai Responsabili Interni.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001

**(DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI
DATI)**

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.24 bis, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 bis del Decreto.

▪ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Articolo 615 ter c.p.).**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda

abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

▪ ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Articolo 615 quater c.p.).***

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Tale reato punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater cod.pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C) allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando ciò possa avere un determinato interesse per la società.

▪ ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo 615 quinquies c.p.)***

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad una ispezione a carico della società.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617 quater c.p.).***

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di escludere fornitori scomodi ed avvantaggiarne uno in particolare.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617 quinquies c.p.).***

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata, è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una

potenzialità lesiva. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

▪ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Articolo 635 bis c.p.).***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo ovvero nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti" o, ancora, intervenendo sui sistemi di caricamento automatico dei documenti di volo che determinano la fatturazione verso i vettori.

Danneggiamento (Articolo 635).

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia;(...)

▪ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Articolo 635 ter c.p.).***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' aumentata.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto

sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

▪ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Articolo 635 quater c.p.).***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' aumentata.

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

▪ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Articolo 635 quinquies c.p.).***

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' aumentata.

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod.pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso

▪ ***Documenti informatici (Articolo 491 bis c.p.).***

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a €309,00”;

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.):

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.):

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;

Uso di atto falso (art. 489 c.p.):

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art.493 c.p.):

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico. In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

▪ ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Articolo 640 quinquies).***

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001 sono state individuate i seguenti processi a rischio:

- Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
 - gestione e protezione della postazione di lavoro
 - gestione degli accessi verso l'esterno
 - gestione e protezione delle reti
 - accesso internet
- installazione di programmi e dispositivi;
- Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- gestione del processo di conservazione sostitutiva documentale;
- gestione dei Sistemi Informativi e telematici aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- accesso ed utilizzo di apparecchiature informatiche o telematiche.

Nei processi a rischio sono coinvolte tutte le Aree e funzioni aziendali. In particolare la funzione Sistemi Informativi.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in esame è necessario garantire la sicurezza dell'ambiente informatico e telematico, ed a tal fine Sacal si impegna assicurando la protezione dei sistemi e delle informazioni sia attraverso la creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza ed ispirata a principi etici sia attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire di fronte delle diverse tipologie di attacchi, interni od esterni, e ad evitare che si faccia un uso illecito delle dotazioni informatiche aziendali.

Chiunque opera in nome e per conto di Sacal deve rispettare i principi dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Gli obiettivi fondamentali che Sacal si pone sono:

- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

L'ambito di operatività della presente Sezione riguarda infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), hardware, software, documentazione, dati/informazioni, risorse umane;

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, chiunque agisce in nome e per conto di Sacal, siano essi dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni, vertici aziendali, amministratori, soci, organi di controllo, deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ il regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione del personale;
- ❖ le procedure relative al processo di acquisizione beni e servizi;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo di:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio ed in conformità alle disposizioni aziendali;
- segnalare immediatamente al proprio responsabile di area ed alla funzione competente, la presenza di anomalie in materia di sicurezza, non conformità o vulnerabilità legate ai sistemi informativi/telematici o alle strutture atte alla loro conservazione, tutte le violazioni rilevate o sospette inerenti la sicurezza (in particolare relativamente all'uso delle chiavi di accesso ed autenticazione); Qualora tali violazioni possano avere un impatto diretto sulle applicazioni usate per interagire con la Pubblica Amministrazione l'utente dovrà informare tempestivamente anche l'Organismo di Vigilanza.

- rispettare le procedure aziendali per l'approvvigionamento di prodotti e servizi riguardanti i sistemi informativi;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica/telematica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
- ogni utente ha il dovere di usare le stazioni di lavoro e le applicazioni cui può accedere per i soli scopi ed entro gli esclusivi limiti, anche temporali, inerenti la sua mansione e di evitare che altri possano accedere a tali strumenti di lavoro.
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
- utilizzare i dispositivi informatici (es. memorie USB, DVD, CD, etc.) nel rispetto della policy aziendale in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
- l'installazione dei dispositivi informatici/telematici software e hardware deve rispettare la policy aziendale in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico aziendale al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- l'accesso abusivo ai non autorizzati alle strutture fisiche atte alla conservazione delle risorse informatiche/telematiche (es. Server) della società;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia alla funzione Sistemi Informativi;

-
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Sacal le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
 - introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
 - utilizzare applicazioni/software che non siano state preventivamente e regolarmente fornite dall'Amministratore di Sistema;
 - in qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
 - svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico dell'azienda o di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati (ad es. sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
 - svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
 - alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
 - svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare il sistema informatico o telematico dell'azienda o di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
 - svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
 - distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
 - l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
 - effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
 - utilizzare gli strumenti informatici/telematici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
 - trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente

attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;

- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...);
- In nessun caso, anche qualora si disponga dei diritti di amministratore sulla rete, un utente può eseguire prove di penetrazione della rete informatica di Sacal, anche quando abbia riscontrato specifiche vulnerabilità. Tali test possono essere effettuati esclusivamente da soggetti a ciò espressamente autorizzati dai Vertici aziendali e nei limiti di quanto previsto dai relativi contratti di servizio. In tal caso, il soggetto autorizzato, ogni volta, deve dare preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza circa la natura dell'intervento da effettuare.

DOCUMENTI INFORMATICI AVENTI VALENZA PROBATORIA

È fatto divieto esporre nella documentazione informatica/telematica avente valenza probatoria fatti, dati o documenti non rispondenti al vero.

L'utilizzo della firma digitale deve avvenire nel pieno rispetto delle deleghe conferite dai Vertici aziendali.

L'utilizzo dei dispositivi informatici, sia hardware che software, predisposti per la gestione della firma digitale/elettronica devono rispondere alle policy in materia di sicurezza dei sistemi informativi.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- L'accesso alla rete informatica della Società, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento su programmi destinati ad elaborarli, è disciplinato dalla normativa aziendale contenente le disposizioni per gli utenti che accedono ai sistemi informatici di Sacal. Tale normativa contiene sia le regole per l'identificazione e autenticazione per l'accesso alla rete informatica sia le regole di protezione per le stazioni e le sessioni di lavoro
- La profilatura di ciascun utente per gli accessi alle risorse informatiche e telematiche e l'utilizzo deve essere realizzata ed assegnata coerentemente con le funzioni e le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, deve corrispondere ai poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231 deve sottoporre a controllo, anche a campione, la corretta profilatura degli utenti. L'Organismo di Vigilanza può richiedere la collaborazione delle funzioni della Società, che ritenga maggiormente opportune, per realizzare la predetta attività.

➤ La titolarità delle credenziali di accesso ai sistemi informativi (User ID e password) è garantita dalla ricevuta di consegna che viene firmata dall'utente destinatario e restituita alla funzione che presidia la sicurezza dei sistemi informativi, presso la quale è conservata. L'Organismo di Vigilanza D.Lgs.231, limitatamente allo svolgimento dei suoi compiti, è autorizzato a prendere visione dei detti atti depositati.

➤ I privilegi di amministrazione devono essere assegnate normalmente a personale di funzioni specializzate e indipendenti. Devono essere definite e formalizzate procedure di interfaccia e/o strumenti operativi per registrare le motivazioni, l'autorizzazione e l'esecuzione di attività di amministrazione dei sistemi richieste.

Le attività di amministrazione dei sistemi, laddove la tecnologia lo consente, devono essere registrate, e le registrazioni devono essere protette dalla possibile cancellazione operata dall'amministratore medesimo.

Con cadenza almeno annuale Sacal sottopone l'operato degli amministratori di sistema ad un'attività di verifica, in conformità della normativa vigente. Tale attività di verifica può rientrare nel piano di intervento dell' Organismo di Vigilanza.

Sacal censisce gli Amministratori di sistema nominativamente ed indicando l'elenco delle funzioni ad essi attribuite. Disposizioni aziendali interne definiscono preventivamente le qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato per svolgere tale funzione in nome e per conto di Sacal, così come dei lavoratori destinati alle funzioni di Information Technology.

➤ ogni operazione eseguita sui pc e sui programmi deve essere registrata. Le specifiche procedure interne disciplinano in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

➤ La Società informa adeguatamente i Dipendenti e tutti i soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

➤ La Società prevede attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

➤ far sottoscrivere ai Dipendenti ed agli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

- informare i Dipendenti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Sacal, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Sacal;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Sacal, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- Il controllo del corretto funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici deve essere eseguito secondo la tempistica predisposta nei documenti interni al fine di evitare che sistemi hardware e software non censiti ed installati senza le regolamentari autorizzazioni siano utilizzati per la commissione di reati.
- Gli utenti dotati di potere di firma dei documenti informatici aventi valenza probatoria devono essere sensibilizzati delle conseguenze, per sé e per l'azienda, della sottoscrizione di una falsa dichiarazione o di un documento che esula dalle proprie competenze. Al momento della consegna delle credenziali per la firma dei documenti informatici aventi valenza probatoria, viene data loro apposita informativa.
- Sacal istituisce un archivio che censisce i soggetti abilitati alla firma digitale o alla firma elettronica, anche certificata.
- Il canale di comunicazione del fornitore di connettività deve terminare in locali nella disponibilità di Sacal. I dispositivi di interconnessione con l'esterno dei vari siti Sacal devono essere protetti in locali, armadi o cassette chiuse, a seconda della loro dimensione. L'accesso fisico deve essere limitato a persone identificate; l'assegnazione delle chiavi o dei dispositivi di accesso deve essere formale e deve essere periodicamente verificata. Nei casi di terminazioni di collegamenti al di fuori dei locali di Sacal, gli accessi fisici devono essere anche registrati.
- Periodicamente, con frequenza almeno annuale, la funzione che presidia la sicurezza dei sistemi informativi promuove test di sicurezza (vulnerability assessment, penetration test, ...) i cui esiti sono comunicati all'Organismo di Vigilanza. Laddove il vulnerability assessment evidenziasse necessità di intervento o ambiti di miglioramento, essi entreranno in un piano delle azioni

monitorato dalla funzione che presidia la sicurezza dei sistemi informativi, che darà comunicazione del piano e dell'avanzamento delle azioni in esso contenute all'Organismo di Vigilanza.

- Disposizioni aziendali devono definire le occasioni e le modalità con le quali gli accessi a Internet e l'utilizzo ed il contenuto delle e-mail aziendali vengono registrati e controllati, nel rispetto dei diritti dell'utente e della normativa di riferimento.
- Sacal disciplina con normativa aziendale la gestione e le modalità di conferimento delle dotazioni informatiche e telematiche. E' prevista la tenuta di un elenco da cui si evinca chiaramente il dispositivo assegnato ed il soggetto aziendale utilizzatario che sottoscrive per avvenuta ricezione e restituzione.
- Sacal disciplina con regolamento interno le modalità di destinazione del personale alla funzione Sistemi Informativi e alle funzioni aziendali che gestiscono l'ICT (information and communication technology), prestabilendo i requisiti personali, professionali e morali necessari per ricoprire tali incarichi.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 SCHEDE DI EVIDENZA

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

**SEZIONE EX ART. 24 TER E 25 DECIES D. LGS. 231/2001
E ART.10 L.16 MARZO 2006**

**(DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA, REATI TRANSNAZIONALI)**

1. TIPOLOGIA DEI REATI

La Legge 146/2006, quando emanata, ha ampliato l'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001 ad una nutrita serie di reati, ove sussistesse il carattere di transnazionalità della condotta criminosa. Pertanto, il presupposto necessario perché si originasse la responsabilità per l'Ente era che i reati in questione venissero commessi in un contesto transnazionale, intendendo, ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/2006, per reato transnazionale, "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Vi è da dire che, all'esito di successivi interventi del Legislatore, gran parte di questi reati sono divenuti rilevanti ai fini del Decreto a prescindere del carattere della transnazionalità; in particolare:

- Il D.Lgs. 231/2007 ha introdotto nel novero dei Reati rilevanti ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (cfr. art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 e Sezione *ex art. 25 octies* della presente Parte Speciale)
- La L. 94/2009 ha introdotto nel novero dei Reati rilevanti l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, lo scambio elettorale politico mafioso, il sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*ex art. 24 ter* del D.Lgs. 231/2001 e trattate nella presente Sezione della Parte Speciale);
- La L. 116/2009 ha introdotto nel novero dei Reati l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*ex art. 25 decies* del D.Lgs. 231/2001 e trattata nella presente Sezione della Parte Speciale).

In sintesi, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata e di intralcio alla giustizia, continuano ad assumere rilievo ai fini del Decreto solo se connotati dal carattere della transnazionalità i seguenti reati:

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.P.R. 473/1973, articolo 291 quater);
- Traffico di migranti (D.Lgs. 286/1998 art. 12);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Gli altri reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale sono invece rilevanti anche in assenza di tale requisito. Ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 24 *ter* del D. Lgs 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.P.R. 473/1973, articolo 291 quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74);

- ai sensi dell'art. 25 *novies* del D. Lgs 231/2001:

- Induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 bis c.p.);

Considerato tutto quanto sopra, per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione *ex art.24 ter*, 25 *novies* ed art.10 L.16 Marzo 2006 n°146, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati rilevanti

Reati di Criminalità Organizzata (Art.24 *ter* D. Lgs 231/2001)

▪ ***Associazione per delinquere (Art. 416 codice penale)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

In tale ipotesi di reato ciò che rileva è l'effettiva costituzione ed operatività di un'organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo.

La costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quello della costituzione di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati. Nell'associazione per delinquere si distinguono due ipotesi di delitto: una per i promotori l'altra per i semplici soci.

Promotore di un'associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore ma anche colui che contribuisce all'organizzazione del gruppo associativo già costruito provocando l'adesione di terzi all'associazione.

La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.

Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e programma criminoso in modo stabile e permanente. La determinatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p..

La semplice partecipazione ad un reato associativo non comporta di per sé la responsabilità per la commissione d'uno o più reati rientranti nell'ambito del programma criminoso.

I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i c.d. reati-scopo dell'associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

In sintesi, i reati di criminalità organizzata presuppongono l'esistenza:

- di un vincolo associativo stabile fra tre o più persone, destinato a perdurare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti;
- di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

Pertanto, la responsabilità dell'ente è estesa a qualsiasi tipologia di reato attuato in forma associativa a prescindere dalla concreta commissione del reato-fine ed anche se non direttamente incluso nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

▪ ***Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)***

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Un'associazione può ritenersi di tipo mafioso distinguendosi dalla normale associazione per delinquere quando sia connotata da un metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso.

La tipicità del modello associativo risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non negli scopi che si intendono perseguire. Tali scopi abbracciano solo genericamente " i delitti" comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte che possono anche essere costituite da attività in sé lecite. La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione, né consegua per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia.

E' configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, che si realizza ogniqualvolta la condotta dell'agente non sia intrinsecamente connaturata con la struttura e le finalità del sodalizio criminoso, ma ne costituisca solo un supporto esterno non direttamente incidente sugli elementi costitutivi dell'associazione

stessa, contribuendo alla sua costituzione o alla partecipazione degli aderenti od alla sua efficacia.

I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i reati-scopo dell' associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il dolo in capo all'agente è lo stesso ravvisabile per il reato di cui all'art. 416 c.p..

▪ ***Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)***

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Tale ipotesi di reato si configura nella condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro e si deve caratterizzare, ai fini della sussistenza del reato, per le modalità di realizzazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3.

Il dolo esige la volontà di richiedere la promessa e di ottenerla.

Il reato si consuma nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione.

Se il soggetto attivo è un partecipe di un'associazione di tipo mafioso, il reato in esame potrà concorrere con il delitto di cui all'art. 416 bis.

▪ ***Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)***

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a

dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Il reato può considerarsi una particolare forma di estorsione, caratterizzata dal mezzo usato, il quale consiste nel sequestro di una persona.

Per la consumazione del reato non è necessario che l'agente abbia conseguito l'ingiusto profitto: è sufficiente il verificarsi del sequestro.

Il profitto ingiusto deve provenire dal riscatto pagato per liberare o per aver liberato la persona sequestrata.

Sono previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo circostanze aggravanti se dal fatto deriva la morte della persona sequestrata.

Circostanze attenuanti sono, invece, previste nei casi in cui un concorrente si dissoci dagli altri.

▪ ***Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990 - Testo Unico Sugli Stupefacenti)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art.416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità.

L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dalla unione di più persone che operano per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'importatore-acquirente che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché

l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con continuità tale da ravvisare il singolo atto negoziale come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, essendo sufficiente la realizzazione di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di affidabilità nel progetto d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti.

Viene individuato promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore dell'associazione criminale, fondatore colui che partecipa alla sua costituzione ed organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; ed infine capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati.

▪ ***Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)***

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.

1 bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.

2 bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. *Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.*

4. *Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.*

5. *Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da € 3.000,00 a € 26.000,00.*

(omissis)

6. *Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.*

7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

Reati di intralcio alla giustizia ex art. 25 decies D. Lgs 231/2001

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a tre anni.

La fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Quello in esame è un reato di pericolo il cui evento si verifica con la semplice offerta o promessa finalizzata alla falsità giudiziale.

La condotta tipica è costituita dall'offerta o dalla promessa di denaro o qualsiasi altra utilità, riconoscibili dai destinatari tanto nella sostanza quanto nella finalità. Le offerte e le promesse di denaro possono essere tanto esplicite quanto implicite.

E' necessario che i destinatari dell'offerta o promessa del subornatore abbiano già assunto, formalmente, nel momento in cui la condotta viene posta in essere, la qualifica di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente esercita la violenza o la minaccia sulla persona offesa oppure offre o promette il denaro o altra utilità.

Reati Transnazionali (Art.10 L.16 marzo 2006 n°146)

- ***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - art. 291-quater.)***

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

5. *Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

▪ **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)**

1. *Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di EURO cinque per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

2. *I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.*

▪ **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)**

1. *Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*

2. *Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:*

a) *nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*

b) *nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*

c) *il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*

d) *nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Il reato in questione è un un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p con cui astrattamente può anche concorrere.

L'evento, nel reato di contrabbando, si sostanzia nella esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

▪ **Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» .

3-septies. [In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere].

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle

cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato viene pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.

Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al V comma non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

▪ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto

L'interesse tutelato dalla norma è assicurare alla giustizia il regolare svolgimento del processo penale.

Nella previsione dell'art. 378 c.p. sono comprese sia le condotte attive sia quelle omissive di per se stesse idonee ad escludere o favorire le investigazioni o ad intralciare o ritardare le ricerche della polizia. La condotta consiste dunque nel frapporre un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini.

Il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. è a dolo generico e richiede come elemento soggettivo la consapevolezza che la propria condotta si risolva in un aiuto a favore di chi si sa sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell'autorità.

Il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001 e considerata la peculiare natura dei Reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 e dei Reati transnazionali di cui all'art.10 legge 146/2006 del D.Lgs. 231/2001 si ritiene di escludere l'esistenza di rischi specifici nell'ambito della attività tipica svolta da SACAL.

L'unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che più persone si uniscano stabilmente al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p. piuttosto che al mero concorso di persone in più reati. In quest'ottica, è evidente, però, come tale rischio non sia individuabile ex ante da parte della società, in quanto la stessa non nasce come associazione criminale, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali ovvero agevolino dall'esterno, tramite il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo mafioso.

In merito a questa astratta possibilità la società ha individuato taluni principi generali di comportamento e misure di prevenzione da richiamare espressamente in tutte le attività della società.

Quanto ai Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001, i Processi a rischio possono essere identificati in senso lato con la gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale, procedimenti arbitrali, benché la norma si riferisca specificamente a "dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale" ed è dunque a questo ambito che deve essere rivolta la massima attenzione.

Risultano a rischio, in ogni caso, tutti i processi aziendali in relazione ai quali un soggetto può essere chiamato dall'Autorità al fine di rendere una dichiarazione inerente qualsiasi situazione che interessi direttamente o indirettamente SACAL.

Pertanto, i reati in esame potrebbero coinvolgere tutte le Aree e funzioni aziendali.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, i Destinatari devono attenersi alle disposizioni di legge nazionale ed internazionale, alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti operativi:

- ❖ le procedure relative alla gestione della Sicurezza aeroportuale;
- ❖ le procedure relative alla gestione del ciclo attivo;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione, selezione ed assunzione del personale;
- ❖ le procedure operative relative alla selezione dei fornitori, partners commerciali e subconcessionari;
- ❖ le procedure operative relative all'affidamento di incarichi professionali;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo:

- alla società di operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della struttura;
- alla società di garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico incluse le prescrizioni e i divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 concernenti l'assunzione di personale lavoratore straniero;
- agli organi della Società, ai soci e ai dipendenti di assicurare il pieno supporto alle Autorità giudiziarie nello svolgimento delle attività di loro competenza senza ostacolare in nessun modo le funzioni da quest'ultime esercitate;
- alla società di garantire che la scelta della difesa legale da parte dei propri organi e dipendenti in procedimenti inerenti la funzione o l'attività svolta in seno alla stessa avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 ter, 25 decies del DLGS 231/2001 ed art. 10 L. 146/2006 ;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- approfittare, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- Le relazioni con i fornitori, i partner commerciali e i subconcessionari devono essere regolate da appositi contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto e nella scelta degli stessi occorre tenere conto, oltre che della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità da loro offerta;
- Ogni movimento di incasso e di pagamento deve scaturire da un documento giustificativo e autorizzato dal soggetto munito di procura in tal senso, previo esame della documentazione giustificativa;
- La società deve adottare ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire con immediatezza nello specifico settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella struttura siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della società stessa;
- Relativamente ai rapporti instaurati con i terzi, sono inoltre espressamente richiamati i principi di attuazione e le misure di prevenzione previste al par. 3.2, Parte Speciale Sezione ex art. 25 bis 1 (Delitti contro l'industria e il commercio).

Si rinvia, ulteriormente, a quanto disposto nella Parte Generale ai paragrafi.2.3 e 2.7.1.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 SCHEDE DI EVIDENZA

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 D. LGS. 231/2001

(CONCUSSIONE E CORRUZIONE)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 del Decreto¹.

E' da evidenziare che Sacal può incorrere nei reati in esame, con particolare riguardo alle fattispecie di corruzione e concussione, sia in veste di privato corruttore, che in quella di pubblico agente corrotto o concussore quando riveste la funzione di incaricata di Pubblico Servizio in quanto concessionaria dello Stato e, pertanto, assimilabile alla Pubblica Amministrazione.

▪ **Concussione (Art. 317 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*²

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

¹ Si segnala, da ultimo, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265.

In particolare, sul versante della prevenzione il provvedimento:

- conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenze definitive di condanna;
- interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati.

Sul versante repressivo si prevedono alcune modifiche al codice penale:

- aumenta il trattamento sanzionatorio previsto per alcune fattispecie di reato al fine di potenziarne l'efficacia dissuasiva;
- ridefinisce il reato di concussione, introducendo una autonoma fattispecie di concussione per induzione rubricata "induzione indebita a dare o promettere utilità" e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;
- distingue maggiormente la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria ampliata nel suo spettro applicativo e rubricata all'art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione";
- punisce la **corruzione tra privati** con la reclusione da uno a tre anni;
- introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

Con tale legge, per quel che particolarmente interessa, al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «*induzione indebita a dare o promettere utilità*»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) **per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote**».

² L'articolo che recitava: "**Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.**" è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

▪ **Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione**³

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

▪ **Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*⁴

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere, ritardare o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto rientrando nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del soggetto attivo del reato.

▪ **Art. 319 bis Circostanze aggravanti**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

▪ **Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.*⁵

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque⁶ a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

³ L'articolo che recitava: "**Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.**" è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁴ Le parole: "**due o cinque anni.**" sono state così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁵ Le parole: "**tre a otto anni**" sono state così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁶ La parola: "**quattro**" è stata così sostituita dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di ottenere un vantaggio, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (inteso in senso ampio, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

In relazione all'ipotesi di Corruzione in atti giudiziari, vengono in rilievo tutte le controversie di cui l'Azienda sia parte: si pensi, in particolare, al contenzioso esistente con i propri dipendenti. In tali casi, infatti, l'Ente potrebbe avere interesse a ricorrere anche ad atti corruttivi, al fine di risultare vittorioso ed evitare, per esempio, la condanna al risarcimento del danno.

Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una società anche quando la stessa non sia parte del procedimento.

▪ **Art. 319 *quater* Induzione indebita a dare o promettere utilità.⁷**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Con la L. 6.11.2012, n. 190, l'Italia ha dato seguito agli impegni internazionali assunti con la "Convenzione penale sulla corruzione", fatta a Strasburgo il 27.1.1999, già ratificata con L. 28.6.2012, n. 110 e con la "Convenzione contro la corruzione", adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida), già ratificata con L. 3.8.2009, n. 116.

Per quel che quivi particolarmente interessa, l'introduzione della nuova figura di reato di induzione indebita è frutto della scelta di scindere l'originaria figura della concussione (per costrizione e per induzione) in due delitti autonomi: il primo, consumato con condotte di costrizione, è ancora punito *sub* art. 317; il secondo, commesso con condotte di induzione, è fattispecie autonoma di cui al nuovo art. 319 *quater*. In entrambi i casi si richiede (analogamente a quanto si verificava nella disciplina previgente dell'art. 317), che il soggetto attivo abusi della proprie qualità o poteri. La fattispecie di induzione indebita può essere commessa, *ex* art. 319 *quater*, tanto dal pubblico ufficiale, quanto dall'incaricato di pubblico servizio, senza variazione della pena. Il comma secondo

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

prevede la responsabilità penale del concusso, punito con la reclusione fino a tre anni. Tale previsione porta ad un allontanamento netto della nuova figura delittuosa dalla concussione (di cui all'art. 317) ed un contestuale accorciamento delle distanze rispetto alla corruzione, stante la punibilità prevista per il corruttore dall'art. 321.

- **Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.⁸
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

- **Art. 321 Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- **Art. 322 Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.⁹

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

⁸ Il comma che recitava: "Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato." è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁹ Il comma che recitava: "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo." è stato così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.¹⁰

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- **Art. 322 bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**¹¹

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma,¹² 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.¹³

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

¹⁰ Il comma che recitava: "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318." è stato così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

¹¹ La rubrica che recitava: "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri." è stata così sostituita dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

¹² Le parole: "319-quater, secondo comma," sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

¹³ Le parole: "ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116

Ai sensi del Decreto 231/2001, sono considerate le fattispecie delittuose anche quando i reati considerati nella presente Parte Speciale sono commessi da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.

2. PROCESSI A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio nonché quando SACAL riveste la funzione di incaricata di Pubblico Servizio in quanto concessionaria dello Stato e, pertanto, assimilabile alla Pubblica Amministrazione. Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. (art. 358 c. p.).

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001 sono state individuate i seguenti processi a rischio:

- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di Enti direttamente o indirettamente connessi alla Pubblica Amministrazione Italiana o Comunitaria ed il loro concreto impiego;
Rientra nel processo a rischio, in caso di conseguimento e se previsto, anche:
 - v) la fase di esecuzione dell'intervento;
 - vi) i rapporti con eventuali subappaltatori;
 - vii) le attività di collaudo;
 - viii) la fase di rendicontazione.
- l'espletamento di procedure per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, certificazione aeroportuale ecc.);
- la gestione delle ispezioni e di accertamenti da parte della P.A. e Autorità di Vigilanza (ENAC, Ispettorato del lavoro, Asl, Vigili del Fuoco, Provincia, Regione ecc.);
- attività negoziali con Pubbliche Amministrazioni a Autorità di Vigilanza (ENAC);
- tutte le attività connesse al mantenimento della concessione della gestione aeroportuale soggette a Vigilanza ENAC;
- tutte le attività connesse alla certificazione dei servizi di assistenza a terra (handling);
- affidamento consulenze;
- gestione delle risorse finanziarie;
- processo di approvvigionamento e fatturazione;

- selezione e gestione delle risorse umane;
- gestione del contenzioso;
- l'intrattenimento di rapporti con le Istituzioni e con le Autorità di Vigilanza che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti l'azienda, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi per l'azienda stessa, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali;
- erogazione contributi e sponsorizzazioni;
- acquisizione di beni o servizi secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- affidamento lavori secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- l'affidamento delle sub-concessioni quando effettuato con procedura ad evidenza pubblica.

Nei processi a rischio sono coinvolte tutte le Aree e funzioni aziendali che hanno rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio; in veste di *intra-neus*, invece, tutti gli esponenti Sacal in veste di Incaricati di pubblico servizio, nell'espletamento delle attività.

In particolare, l'Area Amministrativa, l'Area Legale/Affari Generali/Personale, **l'Area Commerciale**, l'Area Infrastrutture, la Segreteria Vertice Aziendale, il Direttore Generale, il Presidente.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPALI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione del processo per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni da parte della P.A.;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione del processo per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione del personale;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo che:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, e non devono essere posti in atto comportamenti illeciti;
- i soggetti che gestiscono rapporti con la P.A. devono adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti ed attenersi a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
- tutto il personale deve assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza;
- **gli acquisti di servizi sono motivati ed effettuati previo esperimento di una procedura competitiva che consenta di selezionare l'offerta migliore, valutata sulla base di criteri oggettivi, imparziali e trasparenti predeterminati. Sono fatte salve le ipotesi di selezione diretta per il caso di necessità di prestazioni di particolare**

complessità, ovvero i casi di urgenza, sempre previa autorizzazione di adeguato livello gerarchico superiore;

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio;
- influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio; **a tal proposito la Società vieta espressamente di promettere o offrire ai pubblici ufficiali, ovvero incaricati di pubblico servizio (o a loro parenti, affini o parti correlate) o accettare dai medesimi soggetti denaro, doni o omaggi;**
- affidare a consulenti o soggetti terzi la gestione di rapporti con la P.A. quando si possano creare conflitti d'interesse;
- riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura. I pagamenti in contanti sono ammessi solo in caso di acquisti di modico valore o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati, da effettuare nel rispetto delle relative procedure operative;
- assumere o promettere di assumere soggetti, in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni o ad indurle ad assicurare vantaggi per l'Azienda. **Nel processo di assunzione del personale sono individuati criteri oggettivi per la valutazione dei candidati che rispondono ad esigenze di trasparenza nel processo di selezione del candidato;**

- le liberalità di carattere benefico o culturale devono rientrare nei limiti previsti dalle norme vigenti e nel pieno rispetto delle stesse, oltre che in linea con i Principi enunciati dal Codice Etico e dal Modello.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti solamente dai soggetti formalmente delegati o muniti di procura in tal senso, siano essi dipendenti o collaboratori; i soggetti delegati devono operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza, delle deleghe e delle procure loro conferite;
- **le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa devono essere adeguate alla carica ricoperta ed effettive rispetto alle attività da svolgere; sono previsti inoltre limiti prestabiliti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione nell'ambito delle deleghe di poteri di soglie quantitative coerenti con le responsabilità assegnate;**
- **la Funzione/Direzione competente verifica periodicamente la lista dei soggetti muniti di poteri bancari e comunica eventuali modifiche e/o aggiornamenti alle banche presso cui la Società ha aperti i propri conti correnti bancari;**
- i soggetti che gestiscono rapporti con la P.A. devono conservare la documentazione scambiata con la Pubblica Amministrazione e la documentazione di supporto dei dati e delle informazioni fornite e delle decisioni assunte;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse ipotizzabile nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta;
- gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione di tutte le condizioni e termini, del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SACAL;
- i contratti stipulati con i Fornitori e i Partner, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche accordate e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SACAL;
- i fornitori ed i partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo le specifiche procedure interne; **è fatto divieto di favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da pubblici ufficiali come condizione**

per lo svolgimento successivo delle attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza);

- in occasione della stipulazione di contratti con i fornitori, questi ultimi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; di impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa, penale);
- i contratti con i fornitori e l'affidamento degli incarichi di consulenza devono essere conferiti da soggetti muniti di specifica procura;
- i prezzi di acquisto negoziati devono riflettere quelli praticati sul libero mercato. Nel caso di transazioni nuove, l'analisi potrà essere effettuata "a posteriori" avendo riguardo a operazioni analoghe successive a quella in oggetto. Dell'analisi dei prezzi deve essere conservato adeguato supporto documentale, al fine di poter effettuare eventuali controlli di merito.
- per quel che attiene alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative e del lavoro (es. normativa in materia di sicurezza sul lavoro; verifiche tributarie; verifiche INPS, ecc.), Sacal deve individuare i dipendenti incaricati di gestire i rapporti e fornire ogni informazione ai soggetti che effettuano la verifica. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenzi criticità, l' Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) si procede, così come meglio specificato successivamente, alla nomina di uno o più Responsabili Interni;
- i soggetti di cui sopra, devono attestare che i rapporti intrattenuti con la P.A. e le Authorities sono stati gestiti nel rispetto delle leggi, delle disposizioni aziendali e del Codice Etico;
- di ciascuna operazione di acquisto deve essere custodito idoneo supporto documentale, che consenta di procedere a controlli con riguardo alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale e alla decisione concernente i prezzi negoziati;
- gli investimenti e gli approvvigionamento di qualsiasi genere sono effettuati nel rispetto dei budget previsionali approvati dal Consiglio di Amministrazione. Tutto le operazioni

che determinano scostamenti rispetto a quanto previsto devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente che riferisce in merito al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile;

- Gli omaggi sono proibiti. In casi eccezionali, devono essere autorizzati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione con atto scritto da cui si evincano le motivazioni relative al destinatario, alla causa da cui scaturisce l'evento, all'entità e al valore dell'oggetto.

3.2.1 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE NEI PROCESSI STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI EX ART. 25 D. LGS. 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001, all'art. 6, conferisce specifico rilievo alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, nel presupposto implicito che le stesse costituiscano il mezzo attraverso il quale possano realizzarsi le fattispecie delittuose in esame. Pertanto si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su quei processi che ugualmente possono essere considerati "strumentali" alla commissione di azioni illecite rilevanti.

In quest'ottica si considerano processi sensibili:

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione del personale, ed in particolare le assunzioni regolate da qualsiasi tipologia contrattuale e gli avanzamenti di carriera;
- approvvigionamento di beni e servizi, nell'ambito del quale rileva in particolare l'affidamento di consulenze.

Gestione delle risorse finanziarie

- Ogni movimento di incasso e di pagamento deve scaturire da un documento giustificativo e autorizzato dal soggetto munito di procura in tal senso, previo esame della documentazione giustificativa;
- Non vi deve essere identità tra chi ordina un bene o un servizio, chi istruisce l'operazione di pagamento, chi autorizza il pagamento e chi lo registra in contabilità generale;
- Le movimentazioni in uscita avvengono esclusivamente mediante bonifico bancario. I pagamenti in contanti avvengono solo per importi di modico valore, specificatamente autorizzati da soggetto munito di delega in tal senso e secondo quanto stabilito nelle procedure operative di riferimento;

- Gli atti e le singole fasi del processo devono essere tracciabili, con particolare riguardo all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- Le movimentazioni in entrata avvengono con accredito mediante bonifico bancario. Gli incassi in contanti sono ricevuti da soggetti specificatamente autorizzati e muniti di delega in tal senso e solo in relazione a determinate attività (biglietteria e servizio parcheggi); negli altri casi solo per importi di modico valore secondo quanto stabilito nelle procedure operative di riferimento;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- Riscontri periodici tra documenti giustificativi, documenti fiscali, dati contabili, dati bancari;
- Divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari intestati a Sacal S.p.A;
- L' autorizzazione per l'apertura di conti bancari è di competenza del Consiglio di Amministrazione o del soggetto delegato;
- Gli assegni devono essere intestati, non trasferibili ed immediatamente esigibili.

Gestione del personale

La determinazione del fabbisogno di nuovo personale avviene annualmente nel contesto della definizione del budget collegialmente tra i Responsabili di Area e i Vertici aziendali.

Nell'ambito delle decisioni assunte in tale sede, l'Area Legale/Affari Generali/Personale, coadiuvata dai Responsabili di Area, provvede alla definizione dei profili contrattuali, alla ricerca, alla selezione e alla formalizzazione dei contratti.

A supporto della specifica procedura operativa di gestione del personale, si devono rispettare i seguenti principi generali:

- tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula Vitae;
- validazione di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte del Responsabile di funzione per la quale viene effettuata la selezione;
- evidenza documentale dei processi decisionali e discrezionali;
- predeterminazione dei requisiti di formazione e professionali associati a ciascuna mansione e dei criteri valutabili per gli avanzamenti di carriera.

Affidamento consulenze

Si rinvia al contenuto della Parte Generale al par.2.7.1.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 SCHEDE DI EVIDENZA

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 BIS D. LGS. 231/2001

**(FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO
CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O
SEGNI DI RICONOSCIMENTO)**

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 bis, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 bis del Decreto.

- ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.)***

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- ***Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)***

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.

- ***Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.)***

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede(art. 457 cod. pen.)***

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

- ***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)***

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 cod. pen.)***

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta

contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 a euro 1.032,00.

- ***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. (art. 461 cod. pen.)***

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- ***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 cod. pen.)***

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)***

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titoli di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (art. 474 cod. pen.)***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

2. PROCESSI A RISCHIO

Il rischio di commissione dei reati nummari in esame, all'interno di Sacal risulta molto modesto in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale. Sacal dispone di una cassa di modico valore utilizzata per pagamenti di modesto importo.

Le aree/funzioni coinvolte nei processi a rischio sono l'Area Amministrativa, l'Area Operazioni di Scalo, l'Area Commerciale, il Presidente.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione della funzione Biglietteria;
- ❖ le procedure operative relative alla funzione Parcheggi;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 bis del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- manipolare in alcun modo monete, valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Per la procedura specifica relativa alla gestione delle Casse si rinvia al paragrafo 3.2.1, Sezione ex art. 25.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 SCHEDA DI EVIDENZA

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 TER D. LGS. 231/2001

(REATI SOCIETARI)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 ter, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter del Decreto raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 cod. civ. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

▪ ***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co. cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° co. cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

▪ ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

▪ ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La Legge 190/2012 ha previsto una modifica all'art. 25 ter del Decreto. È stato inserito, infatti, al suo comma 1, dopo la lettera s) la lettera «s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

- **Corruzione tra privati - Art. 2635**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*¹⁴

Nonostante il tenore della rubrica “corruzione tra privati” lasci pensare ad una maggiore ampiezza della fattispecie incriminatrice rispetto alla pregressa ipotesi di “infedeltà patrimoniale”, la attenta analisi di tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico da essa descritto lascia emergere, al contrario, un ambito applicativo più ristretto.

Si tratta, infatti, di una ipotesi di reato a concorso necessario che per il suo perfezionamento presuppone pertanto il compimento di una duplice condotta:

- 1) da un lato quella del corruttore (colui che dà o promette l'utilità), alla cui realizzazione nell'interesse o a vantaggio dell'ente è appunto connessa la eventuale responsabilità della società ex d.lgs 231/2001;**
- 2) dall'altra quella del corrotto (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi) e, proprio in riferimento a quest'ultima, va segnalato che il compimento o l' omissione dell'atto oggetto di illecita compravendita deve determinare necessariamente un documento per la società in cui il corrotto ricopre i ruoli qualificati normativamente: documento che, in applicazione delle ordinarie regole di imputazione soggettiva, deve essere oggetto non soltanto di rappresentazione e volizione da parte del corrotto, bensì anche da parte del corruttore, quanto meno a titolo di dolo eventuale (accettazione del rischio di verifica del documento).**

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la fattispecie in questione incrimina sostanzialmente una ipotesi di infedeltà patrimoniale indotta dal pagamento o dalla promessa di denaro o altra utilità, che continua a confinare l'incriminazione nell'area di tutela del patrimonio sociale piuttosto che della mera libertà di concorrenza, la cui eventuale lesione, in termini di distorsione nella acquisizione di beni o servizi, si configura solo quale evento aggiuntivo incidente sulla mera perseguibilità del reato (d'ufficio anziché a querela).

In assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, va segnalato che la portata della norma incriminatrice potrebbe variare in ragione della minore o maggiore ampiezza semantica che verrà riconosciuta all'elemento costitutivo del “documento”, soprattutto nell'ipotesi in cui, allontanandosi da una visione prettamente patrimonialistica di danno, si

¹⁴ Il presente articolo, prima sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, poi modificato dall'art. 15, comma 1, dall'art. 39 comma 2, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006 e dall'art. 37 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 con decorrenza dal 07.04.2010, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 76, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012.

dovessero arrivare ad includere eventuali pregiudizi reputazionali per la società del corruttore (essenzialmente danno all'immagine).

▪ ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

▪ ***Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

▪ ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

▪ ***Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

1. (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

2. si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di “chiunque”, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, sono stati individuate i seguenti processi a rischio:

- approvazione delle delibere Assembleari e loro attuazione da parte di Dirigenti, organi, soggetti e funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni (artt. 2626, 2627, 2628, 2629 e 2632 c.c.);
- formazione, approvazione e controllo del bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- esercizio del potere di controllo dei soci, collegio sindacale e della società di revisione (art. 2625 c.c.);
- gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e la predisposizione delle comunicazioni verso le stesse;
- costituzione e funzionamento delle assemblee (art. 2636 c.c.).
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti);
- il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate;
- operazione sul capitale e destinazione degli utili;
- **promessa o dazione di denaro o altra utilità al fine di indurre un soggetto apicale o sottoposto di altra società, al compimento di un fatto che cagioni nocumento alla società nel cui ambito opera il medesimo, con conseguente vantaggio per SACAL (art. 2635 c.c.).**

In particolare:

Formazione, approvazione e controllo del bilancio

- valorizzazione delle operazioni;
- attività di rilevazione e registrazione dei dati contabili;
- scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione adottati ed i processi di stima connessi;
- trasmissione dei dati contabili e della relativa documentazione;

- predisposizione bozza di bilancio;
- redazione, approvazione e deposito bilancio e prospetti informativi.

Costituzione e funzionamento Assemblea e Consiglio di Amministrazione

Sono considerate sensibili tutte le fasi in cui si articolano le riunioni, quali, ad esempio:

- gli interventi;
- la verifica della legittimazione per l'accesso alla riunione;
- la costituzione dell'assemblea e del consiglio;
- l'ordine del giorno e discussione dello stesso;
- l'esercizio dei poteri da parte del presidente;
- la sospensione e il rinvio;
- la chiusura della discussione;
- la votazione;
- la proclamazione dei risultati;
- la redazione del verbale e degli allegati.

Rapporti con l'Autorità di Vigilanza

Sono emersi come a rischio tutte le attività ed i rapporti intrattenuti con le Autorità di Vigilanza, tra le quali assume un ruolo rilevante Enac, considerata l'attività istituzionale di Sacal, soggetta ad una regolamentazione di settore contabile e tecnica.

Le Aree/funzioni direttamente coinvolte nei processi a rischio sono l'Area Amministrativa, il Direttore Generale, il Presidente, il Consiglio Di Amministrazione, l'Assemblea degli Azionisti, Contabilità e Fiscale, Fatture attive e Gestione del credito, Economato e Banche e Programmazione e controllo.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ le procedure operative volte a garantire la correttezza nella formazione del bilancio;
- ❖ le procedure relative al processo di acquisizione beni e servizi;
- ❖ le procedure operative relative all'erogazione dei servizi e alla gestione delle attività commerciali;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo:

- i comportamenti devono essere improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- tutto il personale deve assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza.

In particolare la fattispecie di "impedito controllo" sanziona gli amministratori che impediscono o comunque ostacolano il controllo spettante per legge ai Soci, al Collegio Sindacale, alla Società di revisione. L'impedito controllo attiene sia all'attività di ispezione e controllo generale, sia alla facoltà a questi riservata di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

- **Tutti coloro che, a qualunque titolo, per conto della SACAL hanno contatti con una società fornitrice di beni o servizi o con una società anche solo potenzialmente concorrente devono operare nel rispetto delle leggi e della normativa antitrust e devono improntare i rapporti alla massima correttezza, trasparenza e probità;**
- **Di selezionare il personale secondo criteri di obiettività ed equità, evitando discriminazioni e orientando la scelta su parametri valutativi di tipo oggettivo, che mirino ad ottenere sempre il miglior rapporto, nelle condizioni di mercato del lavoro, tra le caratteristiche della funzione da ricoprire e le qualità dei candidati; assegnare gli incarichi di consulenza sulla base di reali esigenze aziendali.**

E' fatto divieto di: elargire denaro o altra utilità a soggetti che rivestono una posizione apicale o di dipendenza nelle società di cui sopra al fine di indurli a compiere un atto dannoso per la loro società e vantaggioso per la propria cooperativa;

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate o collegate, fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche atteggiamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- **elargire denaro o altra utilità a soggetti che rivestono una posizione apicale o di dipendenza in altre società al fine di indurli a compiere o ad omettere un atto che cagioni un nocumento alla loro società e risulti vantaggioso per SACAL;**
- **promettere incarichi retribuiti all'interno della società a soggetti che rivestono una posizione apicale o di dipendenza nelle società in altre società al fine di ottenere informazioni riservate sulla loro società (es: politiche commerciali, know how, ecc) e vantaggiose per la SACAL.**

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- tutti i responsabili di area/funzione, e i soggetti esterni, che trasmettono informazioni e/o documenti utili al fine della formazione del bilancio e delle relazioni o di qualsiasi comunicazione ai soci ed al pubblico devono attestare la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni, sottoscrivendo i documenti stessi;
- la trasmissione delle informazioni e/o dei documenti utili al fine della formazione del bilancio e delle relazioni o di qualsiasi comunicazione ai soci, deve avvenire in tempo utile al fine di garantire un regolare svolgimento della fase successiva;
- qualora il Vertice aziendale intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; il Collegio Sindacale, a sua volta, informa per iscritto l'Organismo di Vigilanza in relazione al controllo di legittimità esperito e al suo esito.
- l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, e le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione di operazioni che incidono sul patrimonio societario, quali aumenti o diminuzioni di capitale sociale, distribuzioni di riserve o di utili, operazioni di scissioni, fusioni o trasformazioni della società, operazioni di acquisto di azioni o quote proprie, sottoscrizioni di azioni o quote, sono comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, fornendo preventivamente e "a posteriori" la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico, illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio della controllante, delle controllate, nonché sul patrimonio consolidato;
- di ogni processo di stima viene conservato adeguato supporto documentale, che consenta di ripercorrere l'iter di valutazione e le conclusioni raggiunte;
- prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Amministrativo attesta per iscritto all'Organismo di Vigilanza il rispetto delle prescrizioni di legge;

- di ciascuna operazione di acquisto deve essere custodito idoneo supporto documentale, che consenta di procedere a controlli con riguardo alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale e alla decisione concernente i prezzi negoziati;
- tutte le attività soggette al controllo di Autorità di Vigilanza devono rigorosamente attenersi alle specifiche disposizioni e procedure dettate in materia.

In particolare, l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza deve avvenire secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile; alle ispezioni devono partecipare i soli soggetti a ciò espressamente delegati; è prescritta la redazione e la conservazione dei verbali redatti in occasione dell'ispezione;

- tutte le notizie e le consultazioni richieste dagli Organi di Controllo sono indirizzate alla Segreteria del Vertice Aziendale, che provvede ad informare della richiesta anche la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza;
- gli Organi di Controllo che, nello svolgimento della propria attività, ravvisino un comportamento censurabile per "impedito controllo" provvedono ad informarne senza indugio l'Organismo di Vigilanza, l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale;
- preventiva informazione all'ODV della Società in ordine ad ogni proposta di incarico per l'attribuzione alla stessa società di revisione di qualunque incarico, comunque ricompreso nelle attività di revisione contabile;
- è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato, nei confronti dei dipendenti della società che effettua la revisione contabile, per i 36 mesi successivi al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione;
- è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato, nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale, per i 36 mesi successivi al termine del precedente rapporto contrattuale.
- è fatto divieto di attribuire alla società di revisione, ai componenti il Collegio Sindacale o ad altre società appartenenti al medesimo "network", altri incarichi di consulenza;
- identificazione del personale all'interno della azienda, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione ed ai componenti il Collegio Sindacale;
- possibilità per il responsabile della società di revisione e dei componenti il Collegio Sindacale di prendere contatto con l'ODV della Società per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di Reato considerate;

- valutazione da parte dell'assemblea dei soci delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico di revisione contabile nonché formulazione al Consiglio di Amministrazione, previa trasmissione al Collegio Sindacale, della proposta di affidamento dell'incarico medesimo, inclusiva dei compensi da riconoscere al revisore;
- per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) si procede, così come meglio specificato successivamente, alla nomina di uno o più Responsabili Interni;

Considerato che le attività delle aree a rischio individuate come sopra potrebbero coinvolgere collaboratori esterni, si richiama quanto disposto nella Parte Generale al par. 2.7.1.

Nelle attività svolte con l'ausilio di sistemi informativi, ad integrazione delle specifiche procedure aziendali, è stabilito che:

- l'accesso al sistema di imputazione e correzione dei dati è individuale, consentito cioè solo a soggetti autorizzati e garantisce l'evidenza dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono o correggono i dati contenuti nel sistema;
- la salvaguardia e l'integrità dei dati sono assicurate da specifiche procedure di accesso e "back up";

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 SCHEDE DI EVIDENZA

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

PARTE SPECIALE

**SEZIONE EX ART. 25 QUATER D. LGS. 231/2001
(DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI
EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO)**

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 quater, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 quater del Decreto.

- ***Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)***

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. (art. 270 –bis cod. pen.)***

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

▪ **Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod pen.. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

▪ **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

▪ **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

▪ **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

▪ **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)**

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

▪ **Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi (art. 280 bis cod. pen.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

▪ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestrati una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

▪ **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)**

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

- (b) organizzzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce delle fattispecie criminose indicate sopra e della “valutazione dei rischi”, svolta in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, risultano a rischio:

- le attività connesse alla gestione della Sicurezza aeroportuale. In particolare le attività di controllo radiogeno di passeggeri, bagagli e merci, Identity Check e le attività di tesseramento.

Coinvolta nei processi a rischio è la funzione Sicurezza.

Potrebbero risultare a rischio:

- le operazioni finanziarie o commerciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo contratti con vettori, affidamenti in subconcessione, affidamento di lavori, acquisizioni di forniture, etc.) con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative (di seguito definite le “Liste”) di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell’Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni, o con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.
- l’attività di finanziamento delle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attraverso donazioni e altre forme di sovvenzione anche a società no profit, che in realtà siano impiegate per la realizzazione degli scopi criminali vietati dal Legislatore penale.
- rapporti commerciali con società terze (a titolo esemplificativo e non esaustivo contratti con vettori, affidamenti in subconcessione, affidamento di lavori, acquisizioni di forniture, etc.) in quanto le associazioni in oggetto potrebbero svolgere attività di copertura, strumentali al reperimento di fondi per i propri scopi illeciti.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ D.M. 29/01/199 n°85 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art.5 del Decreto Legge 18 gennaio 1992 N°9, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n°217 in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza” e successive modificazioni;
- ❖ Decreto 23 febbraio 2000 “Modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti”;
- ❖ Circolare ENAC – Serie Aeroporti, APT – 06 del 20/03/2000 “Affidamento dei servizi di controllo di sicurezza esistenti nell’ambito aeroportuale. Procedure operative per le Direzioni di Circostrizione Aeroportuale”;
- ❖ Circolare ENAC – Serie Aeroporti, APT – 07 del 20/03/2000 “Modalità per l’accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e dei requisiti professionali degli addetti alla sicurezza. Programmi di formazione”;
- ❖ le procedure relative alla gestione della Sicurezza aeroportuale, ed in particolare l’Ordinanza ENAC “Disciplina accesso, circolazione, sosta di veicoli e persone sul sedime aeroportuale”;
- ❖ le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- ❖ le procedure relative al processo di acquisizione beni e servizi;
- ❖ le procedure operative relative all’erogazione dei servizi e alla gestione delle attività commerciali;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Sezione (art. 25-quater del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- eludere le specifiche normative e procedure aziendali dettate in materia di Sicurezza;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Sezione;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste, salvo approfondite ricerche specifiche condotte dai Vertici Aziendali;
- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- D.M. 29/01/199 n°85 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art.5 del Decreto Legge 18 gennaio 1992 N°9, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n°217 in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza” e successive modificazioni;
- Decreto 23 febbraio 2000 “Modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti”;
- Circolare ENAC – Serie Aeroporti, APT – 06 del 20/03/2000 “Affidamento dei servizi di controllo di sicurezza esistenti nell’ambito aeroportuale. Procedure operative per le Direzioni di Circostrizione Aeroportuale”;
- Circolare ENAC – Serie Aeroporti, APT – 07 del 20/03/2000 “Modalità per l’accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e dei requisiti professionali degli addetti alla sicurezza. Programmi di formazione”;
- le procedure relative alla gestione della Sicurezza aeroportuale, ed in particolare l’Ordinanza ENAC “Disciplina accesso, circolazione, sosta di veicoli e persone sul sedime aeroportuale”;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario e della relativa somma;
- le operazioni finanziarie e commerciali devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es. presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.);
- nel caso in cui Sacal abbia coinvolto nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime, queste devono essere immediatamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dei Vertici Aziendali.
- nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e Collaboratori Esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa, penale);
- Considerato che le attività delle aree a rischio individuate come sopra potrebbero coinvolgere collaboratori esterni, si richiama quanto disposto nella Parte Generale al par. 2.7.1.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 *NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO*

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 *SCHEMA DI EVIDENZA*

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

PARTE SPECIALE

**SEZIONE EX ART. 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001
(DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE)**

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 quinquies, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 quinquies del Decreto.

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)***

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

▪ **Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)**

Chiunque induce all prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

▪ **Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)**

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

▪ ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)***

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

▪ ***Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 cod. pen.)***

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Le disposizioni di cui agli articoli 600 – ter e quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

▪ ***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen.)***

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

▪ ***Tratta di persone (art. 601 cod.pen.)***

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

▪ ***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)***

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Si precisa, inoltre, che tali reati possono essere commessi con o senza l'ausilio dei mezzi telematici.

2. PROCESSI A RISCHIO

Il rischio di commissione di questi reati, pur ritenuto minimo, sia per il tipo di attività svolta da Sacal, che per i principi etici cui si ispira la Società nello svolgimento delle sue attività e per il sistema di controllo esistente, non può, comunque, essere considerato astrattamente nullo.

Nella maggioranza dei casi il rischio di commissione di simili condotte criminose non è direttamente connessa alle attività svolte, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati (si pensi, ad esempio, all'instaurazione di relazioni interpersonali assimilabili a quelle previste dall'art. 600 c.p., finalizzata allo svolgimento di prestazioni lavorative o all'utilizzo delle dotazioni informatiche per scopi diversi da quelli lavorativi).

Tanto premesso, alla luce delle fattispecie criminose indicate sopra e della "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, risultano a rischio:

- La gestione del personale Sacal;
- La conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi. Le imprese fornitrici potrebbero utilizzare lavoratori soggetti a sfruttamento, come sopra descritto (art. 600 c.p.) e per tale ragione, per esempio, proporre offerte commerciali a prezzi vantaggiosi;
- L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici. Chiunque si avvale dell'uso di strumenti informatici può commettere le azioni delittuose in esame poiché sono puniti oltre che la realizzazione e la produzione di materiale pornografico utilizzando minori degli anni diciotto, anche la distribuzione, la divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento e la semplice ricerca o detenzione di tale materiale.
- Riguardo al reato di cui all'art. 600 quinquies c.p., si potrebbe ipotizzare un'attività di propaganda di effettuazione di voli verso destinazioni che abbiano particolare reputazione come meta del turismo sessuale;

Le aree/funzioni direttamente coinvolte nei processi a rischio sono, l'Area Legale/Affari Generali/Personale, il Direttore Generale, il Presidente, la funzione adibita alla sicurezza dei sistemi informativi, l'Area Commerciale, la funzione Relazioni Esterne.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ le procedure operative relative alla gestione del personale;
- ❖ le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- ❖ le procedure relative al processo di acquisizione beni e servizi;
- ❖ le procedure operative relative all'erogazione dei servizi e alla gestione delle attività commerciali;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- ❖ il regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo di:

- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalla legge;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori, con i colleghi, nonché con gli utenti, un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di tutela dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, anche attraverso specifiche indagini ex ante;

- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato, direttamente o indirettamente, per attività riconducibili a Sacal, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- utilizzare internet e gli altri strumenti forniti dall'Azienda in modo conforme alla normativa, anche aziendale;
- La Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati al fine di contrastare l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Sezione (art. 25-quinques del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di quella descritta dall'art. 600 c.p.;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione;
- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere, in relazione alle fattispecie delittuose in oggetto;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone, ovvero indurle o agevolarle, con qualsiasi modalità, a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato;
- eludere le specifiche normative e procedure aziendali dettate in materia di utilizzo dei sistemi informatici e telematici;
- realizzare materiale pornografico mediante lo sfruttamento di minori, ovvero distribuirlo, divulgarlo, pubblicizzarlo in qualsiasi forma o detenerlo.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- qualora la SACAL effettuasse voli verso destinazioni che abbiano particolare reputazione come meta del turismo sessuale e, conformemente alle politiche aziendali ed al servizio istituzionale che effettua, decidesse di rendere nota al pubblico l'esistenza di tali voli, la relativa campagna informativa sarà tale da evitare che la descrizione dei luoghi possa evocare qualche forma di "turismo sessuale" punito dalla legge ai sensi delle norme contenute nella presente Sezione;
- nei contratti, per l'affidamento di lavori, acquisizione di servizi o per la stipulazione di subconcessioni con terzi, deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Sezione, di essere in regola relativamente agli adempimenti derivanti dai rapporti di lavoro e si impegnino al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza; negli stessi contratti deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa, penale);
- nel rispetto delle normative vigenti, Sacal si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 SCHEDA DI EVIDENZA

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

PARTE SPECIALE

**SEZIONE EX ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001
(REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO)**

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 septies, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 septies del Decreto.

- ***Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

2. PROCESSI A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose esplicitate nel paragrafo precedente, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

La fonte normativa di riferimento per una valutazione della conformità legislativa è il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce il lavoratore, e quindi l'ambito di applicazione del decreto, come:

“lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- *il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;*
- *l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;*
- *il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;*
- *l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;*
- *i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;*
- *il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”*

I processi in cui esiste il rischio di commissione dei reati-presupposto di cui si tratta nel presente capitolo, comprendono pertanto tutte le attività che coinvolgono lavoratori SACAL o che prevedono la presenza di lavoratori SACAL, a prescindere quindi dal fatto che l'attività si trovi nell'area land-side, air-side, in officina, presso gli uffici direzionali o in altre pertinenze del sedime aeroportuale; addirittura si dovrebbero includere anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connesso alle attività svolte in trasferta per conto della SACAL.

Le attività da considerare coinvolgono tutti gli elementi del Sistema Aeroporto, come definito nella Circolare ENAC APT-22 – *“il termine ‘sistema aeroporto’ si riferisce oltre che alle dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche dello scalo anche agli Enti, agli operatori aerei e aeroportuali, ai fornitori di servizi e ad ogni altra organizzazione che prestano la loro attività in*

aeroporto, alle tecnologie utilizzate, alle procedure e/o ai processi adottati nelle operazioni aeroportuali e loro interrelazioni.” – perché tutti gli elementi del Sistema partecipano alla definizione di idonei livelli di sicurezza per i lavoratori.

I processi di cui trattiamo possono essere comunque ricondotte a:

1. Gestione delle attività aeroportuali;
2. Gestione degli appaltatori e delle altre ditte all'interno dell'aeroporto

Le aree/funzioni coinvolte nei processi a rischio sono l'Area Amministrativa, l'Area Legale/Affari Generali/Personale, l'Area Infrastrutture, il Safety Manager, il RSPP, il medico competente, il Direttore Generale, il Presidente, i Coordinatori per la sicurezza nei casi di esecuzione di lavori ex Titolo IV del D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

L'art. 30 del D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. stabilisce che, affinché l'adozione del modello organizzativo abbia efficacia esimente per i reati colposi di cui si tratta, deve essere assicurato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

E prevede inoltre che il modello organizzativo e gestionale deve essere documentato, prevedendo idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate.

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività per la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, tutto il personale, ciascuno il proprio ruolo e responsabilità, deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico nelle procedure del previste dai modelli organizzativi adottati, compresi il Safety management system il sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro. Tutti sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni legislative previste dal D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

In particolare tutti i lavoratori devono:

- ✓ ex art. 20: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; utilizzare correttamente le

attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

- ✓ ex art. 78: sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato; utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato; provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione senza apportarvi modifiche di propria iniziativa; segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Gli obblighi dei preposti incaricati sono invece:

- ✓ ex art. 19: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione.

Tutti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ il Safety Management System;
- ❖ le procedure conformi per la sicurezza e salute sul lavoro redatte in conformità alla BS OHSAS 18001:2007;
- ❖ le procedure per la gestione delle emergenze, del primo soccorso e per l'evacuazione delle aree dell'aeroporto;
- ❖ le procedure per la manutenzione e le verifiche periodiche programmate di impianti ed attrezzature;
- ❖ i documenti che stabiliscono le competenze richieste per le diverse mansioni e le procedure di formazione, informazione ed addestramento;
- ❖ le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- ❖ le procedure operative che descrivono le modalità di esecuzione e controllo dei lavori;
- ❖ le procedure che descrivono le modalità di pianificazione, effettuazione e controllo della sorveglianza sanitaria
- ❖ le modalità di utilizzo delle macchine e delle attrezzature anche con riferimento a quanto indicato nei manuali d'uso forniti dai produttori
- ❖ le modalità di utilizzo di preparati e sostanze chimiche anche con riferimento a quanto indicato nelle schede di sicurezza fornite dai produttori
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto anche obbligo che:

- ✓ tutto il personale assicuri il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza e segnali ogni situazione di pericolo;
- ✓ tutto il personale presti attenzione alla efficacia ed efficienza di impianti, attrezzature e macchine, provvedendo al rispetto delle periodiche previste attività di manutenzione e verifica;
- ✓ i preposti promuovano azioni di coordinamento e cooperazione con gli appaltatori per evitare rischi da interferenza nelle lavorazioni.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto di:

- ✓ rimuovere o manomettere dispositivi di protezione
- ✓ non rispettare gli obblighi di utilizzo di DPI

- ✓ svolgere attività straordinarie o non connesse alla propria mansione, o in ambiti e lavorazioni per le quali non siano stati informati e formati sui rischi per la sicurezza e salute.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- periodico riesame delle attività svolte dalle diverse mansioni per individuare i pericoli per la SSL, per valutarne i rischi e predisporre le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- definizione di ruoli e responsabilità in materia di controllo e vigilanza delle modalità utilizzazione di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, nonché sulle attività svolte da appaltatori e sui rischi interferenziali che ne scaturiscono;
- controllo periodico delle condizioni e della conformità di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- continuo adeguamento del “piano delle competenze richieste” al “mansionario aziendale”;
- verifica dell’efficacia dell’attività formativa in relazione ai compiti delle diverse mansioni;
- verifica della completezza e puntualità delle attività di sorveglianza sanitaria, anche in relazione agli aggiornamenti della valutazione dei rischi ed ai casi di malattie professionali;
- analisi degli incidenti e dei near-miss (ovvero mancati infortuni o mancati incidenti: eventi, correlati al lavoro, che avrebbero potuto causare un infortunio ma che, solo per caso, non lo ha provocato).

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 SCHEDA DI EVIDENZA

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001

(RICICLAGGIO E RICETTAZIONE)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 octies, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 octies del Decreto.

- **Ricettazione (art. 648 cod. pen.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- **Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di ricettazione si configura nel caso in cui un soggetto acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il reato di riciclaggio si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio; inoltre, nell'elemento materiale, ed in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante del riciclaggio e che consiste nell'“occultamento” della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, e volontà della realizzazione

delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio¹⁵, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

¹⁵ Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- 1) la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- 2) l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- 3) l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- 4) l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- 2) I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.
- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Secondo tale normativa SACAL non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere comportamenti delittuosi previsti dal Decreto Antiriciclaggio.

▪ ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui denaro, beni o altre utilità abbiano provenienza delittuosa, e vi sia l'ulteriore finalità che il far perdere tracce dell'origine illecita avvenga mediante l'impiego delle risorse in attività economiche e finanziarie apparentemente lecite.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce delle fattispecie criminose indicate sopra, risultano a rischio:

- gestione delle risorse finanziarie;
- rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- rapporti commerciali con società terze (a titolo esemplificativo e non esaustivo contratti con vettori, affidamenti in subconcessione, affidamento di lavori, acquisizioni di forniture, etc.) strumentali al reperimento di fondi in maniera illecita (sovrapproduzione, fatturazione per transazioni inesistenti, etc.) o alla riutilizzazione di fondi di provenienza illecita.
- affidamento consulenze;
- gestione del personale. In particolare relativamente al processo di elaborazione paghe e contributi;
- operazioni finanziarie o commerciali con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative OFAC o con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati;
- attività di finanziamento attraverso donazioni o altre forme di sovvenzione anche verso società no profit, (che in realtà siano impiegate per la realizzazione degli scopi criminali vietati);
- Attività di sponsorizzazione;
- Processo di fatturazione (utilizzato allo scopo di simulare transazioni con denaro illecito o transazioni, sempre illecite, con causale dichiarata diversa da quella effettiva);
- Acquisto o vendita di beni strumentali (effettuati con modalità non corrette rispetto alle disposizioni di legge vigenti con soggetti che, abbiano caratteristiche tali da far sospettare provenienza illecita del denaro o degli stessi beni);
- aumenti di capitale sociale (a costo zero, senza alcun acquisto e deposito di garanzie reali a tutela dei soci. Chi intende riciclare denaro di provenienza illecita, sottoscrive azioni o quote prive di garanzie, ottenendo il versamento su conti correnti bancari delle società degli aumenti di capitale e dell'eventuale sovrapprezzo raccolto. Il sovrapprezzo potrebbe essere, ad esempio, rilevante nei casi di privatizzazione di società pubbliche o a

partecipazione pubblica, arrivando ad essere una maggiorazione consistente rispetto al valore di mercato del titolo, e in questo senso un'ulteriore opportunità di riciclaggio);

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi;
- in generale, i flussi finanziari in entrata;
- il trasferimento di fondi;
- le operazioni di leasing.

Le Aree/funzioni coinvolte nei processi a rischio sono l'Area Amministrativa, l'Area Legale/Affari Generali/Personale, l'Area Commerciale, il Direttore Generale, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Azionisti, nonché gli Organi di controllo che svolgono attività di vigilanza e controllo sulle operazioni connesse alla normativa antiriciclaggio.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- ❖ le procedure operative volte a garantire la correttezza nella formazione del bilancio;
- ❖ le procedure relative al processo di acquisizione beni e servizi;
- ❖ le procedure operative relative all'erogazione dei servizi e alla gestione delle attività commerciali;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- ❖ le procedure relative alla gestione del personale;
- ❖ le procedure relative all'Albo Fornitori ed all'anagrafica cliente;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

L'attività di prevenzione, in relazione ai reati in esame, si basa sulla approfondita conoscenza della delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa, in particolare in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo. Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività aziendali inerenti l'attività lavorativa, tenuto conto delle normative vigenti sul riciclaggio;
- informare con tempestività il proprio responsabile superiore, o il Direttore Generale, in ogni caso in cui colui che è a contatto con il soggetto terzo possa avere il ragionevole sospetto di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di riciclaggio;
- avvisare immediatamente il proprio responsabile superiore, o il Direttore Generale, nel caso in cui un dipendente e o collaboratore della società ravvisi che la controparte con la quale è in corso la trattativa commerciale possa ragionevolmente essere considerata

avente caratteristiche che possano indurre a sospettare una provenienza illecita del denaro con cui l'attività è svolta;

- inoltrare, conformemente alla normativa interna, alle funzioni deputate una segnalazione in presenza anche del solo sospetto circa l'esistenza in essere di operazioni compiute o tentate di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- tutto il personale deve assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli stabiliti dalle procedure aziendali;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali previsti, provenienti da soggetti diversi dall'intestatario del contratto;
- accettare o effettuare pagamenti o transazioni che non trovino giustificazione in un regolare contratto, stipulato in ossequio alle procedure aziendali;
- instaurare rapporti commerciali, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti delle controparti, ad esempio per il rifiuto a fornire le informazioni richieste;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere rispettati i principi di trasparenza, correttezza, oggettività, tracciabilità delle operazioni, ed i seguenti elementi di controllo:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- Per l'esecuzione di ogni contratto è identificata una funzione responsabile, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Nelle fasi di stipulazione dei contratti è necessario garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
- I pagamenti, per l'acquisizione di beni o servizi o consulenze, vengono autorizzati solo dopo che sia stata verificata l'effettività della prestazione, a cura del responsabile di funzione richiedente, e la congruità economica delle prestazioni (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia ...)
- L'emissione della fattura avviene solo dopo che sia stata verificata l'effettività della prestazione a cura del responsabile di funzione richiedente secondo le procedure aziendali;
- Periodicamente viene verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- i contratti stipulati con i soggetti terzi (Fornitori, Partner, etc.) devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SACAL;
- La società gestisce apposita anagrafica della clientela e dei fornitori, in ottemperanza ai parametri oggettivi e soggettivi dettati dalle disposizioni di legge e secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti, al fine di mantenere costantemente aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario delle controparti;
- in occasione della stipulazione di contratti con soggetti terzi, questi ultimi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; di

impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;

- nei contratti con i soggetti terzi deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa, penale);
- i contratti con i fornitori e l'affidamento degli incarichi di consulenza devono essere conferiti da soggetti muniti di specifica procura;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- procedere all'adeguata verifica e all'aggiornamento della profilatura delle controparti commerciali quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- delle attività di finanziamento, di donazione e di sponsorizzazione deve essere mantenuta adeguata evidenza documentale, in particolare riguardo alla motivazione da cui scaturisce l'evento, alla convenienze economica dell'operazione, alle controparti;
- delle attività di leasing, di aumento o diminuzione di capitale sociale, devono essere attentamente documentate e giustificate le informazioni sui soggetti e sulle transazioni oggetto di dette attività;
- per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) si procede, così come meglio specificato successivamente, alla nomina di uno o più Responsabili Interni;
- Relativamente ai rapporti con Terzi, si richiama quanto disposto nella Parte Generale al par. 2.7.1.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 SCHEDE DI EVIDENZA

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 NOVIES D. LGS. 231/2001

(DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 *novies*, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *novies* del Decreto.

f) *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171, primo comma, lettera a-bis e comma 3, legge del 22 aprile 1941, n. 633)*

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(omissis)

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(omissis)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(omissis)

Tale ipotesi di reato prevede la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno altrui protetta o parte di essa.

Con tale norma si è voluto tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, il quale potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative di guadagno in caso di appropriazione e libera circolazione della propria opera in rete.

L'ipotesi di reato di cui al comma 3 consiste nella commissione delle condotte elencate ma oggetto specifico del reato sia un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero siano commesse azioni volte ad usurpare la paternità dell'opera, a deformare, a mutilare o comunque a modificare l'opera medesima, qualora sia offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

g) *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o

dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

h) *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Tale ipotesi di reato prevede la tutela penale del software e consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, alternativamente la duplicazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, la concessione in locazione di programmi per elaboratori e programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Oggetto della tutela, sono tutti quei programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dal campo di applicazione le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Lo scopo commerciale o imprenditoriale richiamato non fa riferimento all'uso del programma da parte di un imprenditore, essendo, invece, richiesto che chi commetta il

fatto eserciti in forma imprenditoriale una delle attività descritte nella norma; si può invece ritenere integrato questo reato ogni qualvolta nell'ambito di una azienda vengano utilizzati programmi non originali, anche al solo fine – ad esempio – di risparmiare il costo di acquisto dei software originali.

Sono da ritenere abusive tutte le operazioni sui programmi informatici che siano realizzate al di fuori delle forme previste dagli artt. 27, 28, 29, 64 *bis*, 64 *ter* e 64 *quater* L. 633/1941.

Ai fini della sussistenza del reato si ritiene essere sufficiente che la condotta abbia ad oggetto anche solo una parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale o costituente il nucleo centrale del programma stesso.

L'elemento oggettivo del reato consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, alternativamente la riproduzione o trasferimento su altro supporto; distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione degli artt. 30, 31, 64 *quinqüies* e 64 *sexies*; estrazione o riutilizzazione di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 32, 33, 102 *bis* e 102 *ter*; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

i) *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)*

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La disposizione è finalizzata alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno.

Oggetto delle ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'articolo in esame possono essere: opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico; dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,

musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; ogni altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE; servizi criptati; dispositivi o elementi di decodificazione speciale.

Al 2 comma viene fatto riferimento a: copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; opere dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parti di esse.

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora la condotta richiamata abbia il fine di lucro, pertanto, si esclude la punibilità se il fatto è commesso per uso personale.

j) *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)*

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Tale ipotesi di reato si realizza allorché i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari ai fini di un'univoca identificazione dei medesimi supporti.

La condotta di cui alla lett. b) del medesimo articolo è costituita dalla falsa dichiarazione circa l'attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La falsa dichiarazione è punita esclusivamente se il fatto non costituisce un più grave reato.

k) *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Il presupposto del reato è che il fatto non costituisca un più grave reato.

Tale ipotesi di reato punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, individuato nel perseguimento di fini fraudolenti.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.231/2001, sono stati individuati i seguenti processi a rischio:

- Pubblicazione del giornale periodico
- Approvvigionamento ed installazione di software

Nei processi a rischio sono coinvolte tutte le Aree e funzioni aziendali che fanno uso di software. In particolare la funzione Sistemi Informativi, l'Area Amministrativa, il Direttore Generale.

In relazione al processo relativo alla pubblicazione del giornale periodico, è coinvolta l'Area Legale riguardo alla fase di contrattualizzazione dei rapporti con il direttore responsabile del giornale stesso.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI

PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, i Destinatari devono attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella documentazione interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL e nei seguenti documenti.

- ❖ il regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici;
- ❖ le procedure relative al processo di acquisizione beni e servizi;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo di:

- rispettare le procedure aziendali per l'approvvigionamento di prodotti e servizi riguardanti i sistemi informativi;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- l) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *novies* del Decreto;
- m) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- n) utilizzare applicazioni/software che non siano state acquisite ufficialmente dalla Società e preventivamente e regolarmente fornite dall' Amministratore di Sistema;
- o) in qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione.

3.2 *PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE*

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, si rinvia a quanto disposto nella Sezione ex art. 24 bis.

Relativamente ai rapporti con Terzi, si richiama quanto disposto nella Parte Generale al par. 2.7.1.

4. *PRESIDI ORGANIZZATIVI*

4.1 *NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO*

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

4.2 *SCHEDA DI EVIDENZA*

Si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione ex art. 24

SEZIONE EX ART. 25 UNDECIES

* * *

REATI AMBIENTALI

* * *

Introduzione

Con l'entrata in vigore, in data 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nella ipotesi di commissione dei così detti "*reati ambientali*", in quanto il D.Lgs. n. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento all'interno del D. Lgs. n. 231/01 dell'art. 25 *undecies* su detta specifica materia.

Pertanto, relativamente ai reati ambientali, l'articolo 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 prevede per l'ente responsabile la sanzione pecuniaria massima fino a 800 quote e la sanzione dell'interdizione:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 (cdtt. Codice Ambientale) e nel caso di violazione degli art. 8, co. 1 e 2 e art. 9, co. 2 del D. Lgs. n. 202/2007;
- definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano *stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati* di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs n. 231/01, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo per alcune fattispecie di reato, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

I reati ambientali introdotti nella normativa relativa alla responsabilità penale delle persone giuridiche, nello specifico, sono ricompresi nelle seguenti norme:

- Codice Penale: art. 727 *bis* e art. 733 *bis*;
- D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D.Lgs. n. 128/2010 e D.Lgs. n. 205/2010;
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

Pur se l'attività sociale svolta da SACAL S.p.A. non afferisce direttamente alla normativa sopra richiamata, l'Azienda si deve ritenere comunque destinataria, tra le altre, della predetta normativa in materia ambientale.

1. TIPOLOGIA DI REATI

Per quanto concerne la presente parte speciale, sezione *ex art. 25 Undecies*, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel Decreto.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis¹⁶)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis¹⁷)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

¹⁶ Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

¹⁷ Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Scarico abusivo di acque reflue industriali - Art. 137 D.Lgs. 152/2006

[...]

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella

tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La norma punisce chiunque apra o effettui, nell'esercizio dell'attività di impresa, scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose elencate dalle apposite tabelle allegate al D.Lgs. 152/2006, senza la prescritta autorizzazione, ovvero continui ad effettuare scarichi in seguito alla revoca o sospensione dell'autorizzazione medesima. Per scarico, a norma dell'art. 74, co. 1, lett. ff) del Decreto sopra citato, si intende *“qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collegamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”*. Nel caso in cui, invece, i reflui vengano stoccati in attesa di un successivo smaltimento, gli stessi devono essere qualificati quali rifiuti allo stato liquido ed essere, pertanto, sottoposti alla relativa normativa di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

La disposizione in esame punisce, inoltre, chiunque effettui scarichi nel suolo, sottosuolo e mare, al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 103, nonché in assenza delle autorizzazioni prescritte dall'art. 104, del D.Lgs. 152/2008.

È altresì punito chiunque effettui lo sversamento, da navi o aeromobili, di sostanze per le quali è previsto il divieto assoluto di scarico, a meno che lo stesso

non possa essere reso innocuo da processi fisici, chimici e biologici che si verificano in mare: in tale ultimo caso, è comunque necessaria la presenza della relativa autorizzazione.

Per i reati di cui all' articolo 137 il D.Lgs. 231/2001 prevede: **a)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; **b)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Art. 256 D.Lgs. 152/2006

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[...]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227,

comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[...]

La norma punisce chiunque effettui **un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti**, pericolosi e non, in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni prescritte dalle disposizioni di legge (dal novero dei rifiuti deve essere escluso lo scarico di acque reflue così come descritto dall'art. 74, lettera ff) del D.Lgs. n. 4/2008 - c.d. "scarico di acque reflue"). [co. 1]

La disposizione punisce, inoltre, chiunque effettui un'**attività di miscelazione** di rifiuti con diverso grado di pericolosità, ovvero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in assenza di prescritta autorizzazione. [co. 5]

La norma punisce altresì tutti coloro i quali pongono in essere un deposito **temporaneo di rifiuti sanitari**, in violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 254/2003. [co. 6]

Per i reati di cui all' art. 256 il D.Lgs. 231/2001 prevede: **a)** per la violazione dei commi 1, lettera *a*), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; **b)** per la violazione dei commi 1, lettera *b*), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; **c)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Bonifica dei siti - Art. 257 D.Lgs. 152/2006

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito

con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

La norma punisce il comportamento di chi, avendo cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, determinando così il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda ad attivare le procedura di bonifica dettagliatamente disciplinata dall'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006, con annessi i relativi obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità competenti.

La procedura deve essere attivata dal responsabile dell'inquinamento, tanto nel caso in cui si tratti di una persona fisica quanto di una persona giuridica che abbiano dato luogo all'evento inquinante durante l'esercizio della propria attività. La disciplina si applica altresì nel caso in cui le contaminazioni siano da classificarsi come "storiche", cioè riscontrate durante l'esercizio dell'impresa ma preesistenti alla stessa. In tal caso, la mancata rimozione della sostanza inquinante ritrovata, potrebbe infatti cagionare un aggravamento della situazione di contaminazione ambientale.

Per i reati di cui all'art. 257 il D.Lgs. 231/2001 prevede: **a)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; **b)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Falsità del certificato di analisi dei rifiuti - Art. 258 D.Lgs. n. 152/2006

[...]

4. [...] *Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

La disposizione in questione punisce la condotta del soggetto che, nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false informazioni

relativamente alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, nonché chiunque utilizzi false certificazioni durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

Per i reati di cui all'art. 258 il D.Lgs. 231/2001 prevede relativamente all'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Traffico illecito di rifiuti - Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La disposizione in questione punisce la condotta di quei soggetti che pongono in essere un traffico illecito di rifiuti, e cioè un trasporto degli stessi in violazione delle norme sulla sorveglianza ed il controllo della loro spedizione all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, previste dall'art. 26 del Reg. CEE del 1° febbraio 1993, n. 259.

Per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 259 il D.Lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni .

La disposizione in questione punisce i soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, pongono in essere un'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti: si fa riferimento a chiunque, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Per il delitto di cui all' articolo 260, il D.Lgs. 231/2001 prevede: **a)** la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1; **b)** da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

Falsità della documentazione SISTRI - Art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006

[...]

6. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

[...]

La disposizione punisce chiunque fornisca false indicazioni all'interno dei certificati utilizzati nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità di rifiuti.

La norma punisce, inoltre, il trasportatore che ometta di accompagnare il proprio carico di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, qualora prevista, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

È inoltre punita la condotta del trasportatore che alteri fraudolentemente la scheda citata.

Per la violazione dell'articolo 260 *bis*, il D.Lgs. 231/2001 prevede: **a)** la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo; **b)** la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.

Superamento dei valori di emissione - Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006

[...]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[...]

La disposizione in esame punisce chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, superi i valori limite di emissione, e/o violi le prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione, comunque denominati, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal legislatore.

Si precisa che per valore limite di emissione si intende il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per la violazione dell'articolo 279, comma 5, il D.Lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Art. 1- L. 150/1992

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746 a euro 77.468 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza.

Art. 3 bis L. 150/1992

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di

acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6 L. 150/1992

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il

prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.) Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge é vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale é consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

2. PROCESSI A RISCHIO

I reati di cui sopra trovano come presupposto la violazione della normativa in materia ambientale; le principali norme di riferimento sono quelle contenute all'interno del T.U. Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per SACAL S.p.A. si ricollegano tutte all'inosservanza di norme poste a tutela dell'ambiente da cui discenda l'evento dannoso per la salute delle persone ovvero un danno rilevante per le componenti naturali dell'ambiente.

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta conformemente alle prescrizioni della normativa dettata dal D.Lgs. 231/2001, in particolare di cui all'art. 6, co. 2 lett. a), sono stati individuati i seguenti processi idonei a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto *de quibus*:

- qualsiasi attività svolta dal personale della SACAL S.p.A., in tutte le sedi Sociali ed in particolare negli impianti e nei locali aziendali, che possa comportare un danno all'ambiente ovvero alla salute delle persone;
- manutenzione periodica e monitoraggio dei luoghi di produzione dei rifiuti;
- ogni attività volta alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta – trasporto – conservazione - smaltimento ed ogni altra attività inerente il ciclo medesimo) che venga svolta presso gli impianti e nei locali della Società affidata, in tutto o in parte, anche terzi soggetti;
- gestione degli adempimenti legislativi necessari alla corretta gestione di eventuali scarichi liquidi "industriali" di cui all'art. 137 del D.lgs. 152/2006;
- acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifica costante nel tempo della relativa scadenza onde ottenere il relativo rinnovo;
- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
- selezione dei fornitori esterni, anche di servizi, in particolare in ambito di conferimento e trattamento dei rifiuti;

- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati;
- formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali attraverso l'adozione di un sistema di deleghe/procure;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento, in particolare, al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale.

Le Aree/Funzioni coinvolte nei sopra descritti processi a rischio sono, oltre al Presidente del CdA, CdA, Area dei Sistemi Informativi, Post Holder Area Movimento, Area Terminal, Post Holder – Area Infrastrutture, **Area Operazioni di scalo (SCA)**, Area Legale/Affari Generali.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico ed è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ la procedura operativa relative alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- ❖ la procedura operativa da seguire relativa alla bonifica da effettuarsi in caso di siti inquinati;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio.

Nella definizione dell'organizzazione e delle aree di operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità con riguardo alla materia ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure autorizzate a porre in essere quelle attività ritenute "sensibili".

La Società ha previsto, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nello svolgimento delle attività sensibili, in generale, è fatto obbligo:

- di operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- di osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
- di consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle

scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che la relativa documentazione sia archiviata e conservata con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza ed esclusivamente dai soggetti a tal fine autorizzati;

- di consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base al sistema di deleghe interno, ovvero a soggetti appositamente e formalmente delegati, al Collegio Sindacale, all'OdV e/o, se espressamente delegate, alle strutture preposte ad attività di *audit* interno ed esterno;
- di prevedere che i soggetti esterni siano in possesso di tutte le autorizzazioni legislativamente prescritte per l'esercizio dell'attività in concreto considerata (es. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in capo all'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti);
- di prevedere attività di informazione e formazione rivolta alla totalità dei dipendenti della Sacal onde divulgare adeguatamente il presente Modello anche con riferimento alla tematica ambientale;
- di verificare e monitorare costantemente i protocolli di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in concreto in materia di gestione e di prevenzione dei rischi ambientali, in tal modo assicurando un'adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio specifico a seguito di un mutamento delle attività aziendali, ovvero un mutamento del quadro normativo;
- di ricercare soluzioni volte a minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle attività svolte, sempre nel rispetto degli altri interessi generali che SACAL S.p.A. è chiamata a garantire (es. sicurezza e continuità del servizio aeroportuale);
- in tema di biodiversità, e in particolare di avifauna, di impegnarsi ad adottare i più moderni dispositivi per minimizzare gli eventuali impatti negativi connessi allo svolgimento della propria attività.

L'OdV potrà proporre le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure del presente Modello.

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione, ovvero in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'OdV, al delegato competente, con la necessità, comunque, della successiva ratifica da parte del medesimo soggetto.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- individuazione dei punti di scarico di acque reflue industriali eventualmente presenti all'interno degli stabilimenti industriali;
- osservanza del divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- controllo del mantenimento nel tempo, e del relativo rinnovo entro i termini previsti dalla legislazione vigente, di tutte le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali, ovvero di ulteriori processi autorizzati;
- per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti individuare la figura giuridica di produttore, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi per il loro allontanamento e conferimento nei siti a ciò autorizzati. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna alla SACAL S.p.A., il Responsabile Ambiente dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei propri stabilimenti;
- con riferimento all'attività di gestione del ciclo di rifiuti assicurare tutti gli adempimenti legislativamente prescritti in relazione alla compilazione del formulario, alla tenuta dei registri di carico e scarico, alla compilazione del MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale);
- con riferimento ai soggetti appositamente preposti (tramite il conferimento di specifiche deleghe scritte) ad intrattenere contatti con le aziende appaltanti il ciclo di smaltimento dei rifiuti per conto della Società prevedere la

predisposizione di appositi *reports* periodici (semestrali) all'O.d.V.. Nei *reports*, in particolare, è utile fornire le indicazioni circa il rispetto dei protocolli indicati nel Modello, l'indicazione dei costi di smaltimento, la completezza delle autorizzazioni fornite sia della ditta affidataria del ciclo dei rifiuti, sia quelle rilasciate dalle aziende che gestiscono i siti in cui avviene lo smaltimento;

- garantire la conservazione e l'esame dei dati raccolti in apposito database aziendale, onde riscontrarne eventuali anomalie e/o contraddizioni e/o mancanze;
- in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente verificare costantemente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in relazione all'attività svolta;
- l'attuazione di tutte le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- obbligo di mantenimento e rinnovo, entro i termini previsti dalla legislazione vigente, delle autorizzazioni relative alle emissioni legislativamente richieste;
- in caso di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti, monitorare le eventuali emissioni prodotte successivamente all'intervento medesimo, archiviando i relativi risultati in apposito database aziendale; nel caso in cui le analisi diano un'evidenza negativa allertare, immediatamente, il CdA, affinché adotti prontamente gli interventi ritenuti opportuni onde evitare il proseguire delle emissioni vietate, oltre che comunicare tale evento all'OdV;
- obbligo di presentazione di una nuova domanda autorizzatoria nel caso di modifica sostanziale degli stabilimenti aziendali.

SACAL S.p.A., pur essendo stata differita sino a poco tempo addietro l'obbligatorietà, aveva già provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti relativi al SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. A partire dalla data di avvio del SISTRI, è stato introdotto per la Società l'obbligo di:

- compilare sia la scheda Sistri – “Area registro cronologico”, sia quella “Area movimentazione”, verificare l’accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;
- archiviare e conservare, in apposito database, tutta la documentazione relativa al ciclo rifiuti, ivi compresa quella relativa al SISTRI, per un tempo non inferiore ai cinque anni;
- verificare periodicamente la corretta attuazione degli adempimenti in ambito SISTRI.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

La Società nomina quale Responsabile Interno, cui sono affidati precisi compiti e poteri, il responsabile di funzione di volta in volta interessato al processo sensibile.

Il Responsabile Interno, del processo di rischio interessato, per conto della Società, avrà cura di:

- effettuare verifiche periodiche sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate in ambito ambientale;
- prevedere idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione (anche su supporti informatici/digitali da tenere a cura della direzione interessata) dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
- acquisire e conservare tutta la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale, volte anche ad ottenere l'erogazione di autorizzazioni, concessioni, e/o nulla osta comunque denominati;
- conservare tutta la documentazione inerente gli iter autorizzativi, nonché gli eventuali atti aggiuntivi e/o di modifica delle stesse autorizzazioni, concessioni, nulla osta comunque denominati;
- in caso di modifica degli scarichi idrici presenti in Azienda, deve essere curata la presentazione di nuova domanda di autorizzazione, curando il campionamento delle acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
- verificare periodicamente e costantemente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti; in caso di difformità rispetto alla procedura sopra delineata, lo stesso Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente le omissioni riscontrate sia al CdA sia all'OdV;
- provvedere a raccogliere, in apposito database aziendale, tutti i dati relativi alle autorizzazioni ed analisi di cui ai punti precedenti;

Tutta la documentazione riguardante i processi a rischio deve essere costantemente monitorata da parte del Responsabile Interno nelle ipotesi delle verifiche ispettive di propria competenza, anche da parte dell'OdV.

4.2 SCHEDA DI EVIDENZA

Per ogni singola operazione a rischio, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più Aree aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

b) il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

c) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale e la dichiarazione sottoscritta dai Sub delegati da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nella commissione di Reati;

d) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;

e) ogni elemento e circostanza attinente all'operazione considerata astrattamente a rischio (quali ad es. rischi di contaminazione ambientale) di cui si ritiene utile darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

f) Elencazione procedure o protocolli applicati nel corso dell'operazione sensibile.

L'Organismo di Vigilanza di SACAL S.p.A. predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

È compito dell'Organismo di Vigilanza dotarsi, se del caso, di un'adeguata procedura per gestire un archivio informatico delle schede di evidenza, richiedendone la compilazione al Responsabile Interno.

SEZIONE EX ART. 25 DUODECIES

* * *

Impiego di immigrati irregolari

(Art. 25 duodecies del Decreto)

* * *

1. TIPOLOGIA DI REATI

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che, dando attuazione alla direttiva 2009/52/CE, ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 *duodecies*, intitolato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22 comma 12 *bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Tale ultimo citato articolo (anch’esso modificato dal D.Lgs. 109/2012) punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato, se:

- i. i lavoratori sono in numero superiore a tre,
- ii. sono minori in età lavorativa
- iii. sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell’art. 603 *bis* comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

A sua volta, il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/98 stabilisce che:
"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso

sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000, in relazione alla commissione del delitto.

2. PROCESSI A RISCHIO

SACAL S.P.A. non usa impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri né minori di età. Il rischio di commissione del reato di cui alla presente Parte Speciale è quindi molto basso.

Ciononostante, SACAL S.P.A. ha deciso di dedicare al reato di impiego di personale irregolare una specifica parte speciale per dettare alcune norme generali di comportamento, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, al fine di promuovere ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Aziendale di Comportamento adottato dalla Società.

A tal fine, si precisa che nonostante il c.d. reato di “caporalato” previsto dall’art. 603 bis c.p. (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) non sia incluso nell’ambito dei reati presupposto (con esclusione quindi per tale fattispecie della responsabilità amministrativa dell’ente), la Società, dato il richiamo indiretto a tale reato contenuta nell’art. 22 comma 12 *bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (reato presupposto di cui al nuovo art. 25 *duodecies* del Decreto), ha deciso di dettare anche in relazione a tale condotta, ad ulteriore tutela della correttezza del proprio operato in tema di assunzioni, alcuni principi specifici di comportamento.

L’area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all’assunzione di nuovo personale, affidata al Presidente, Area Legale – Affari Generali – Personale, Direzione Generale, Area personale.

Alla luce dell’attività di “valutazione dei rischi” svolta in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, co. 2 lett. a) D.Lgs. 231/2001 sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da un “basso” livello di rischio di commissione del reato *de quo*.

L’area di attività che presenta criticità è quella relativa a:

- qualsiasi attività volta all’assunzione, con qualsivoglia tipologia contrattuale, di cittadini stranieri, sia comunitari che extracomunitari.

Nell'ambito di suddetta area, sono state individuati i seguenti processi astrattamente idonei a dar luogo alla commissione dei reati di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto:

- gestione degli adempimenti propedeutici alla ricerca e selezione del personale;
- gestione degli adempimenti relativi alla predisposizione dei contratti di lavoro;
- gestione degli adempimenti relativi alla verifica della regolarità dei permessi di soggiorno ed alla verifica costante della loro validità, affinché venga chiesto il rinnovo nei termini di legge.

Il reato presupposto di cui all'art. 25 *duodecis* del Decreto, ritenuto rilevante per la Società è quello previsto dall'art. 22, comma 12 *bis* del D.Lgs. 286 del 25.07.1998 (e ss.mm.i).

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE.

3.1 Principi di comportamento

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico ed è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ la procedura operativa relative alla gestione del personale;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in SACAL.

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, SACAL S.P.A. si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata rituale domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta;
- la Società considera sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi aspetto di ordine economico;
- la Società si impegna ad identificare i ruoli, i compiti e le responsabilità nel processo di assunzione del personale, predisponendo un idoneo sistema di deleghe e poteri, con idonea pubblicità interna all'azienda, oltre che esterna;
- è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari volti al reclutamento dei lavoratori che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero competente. Nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante agenzie autorizzate, la Società si accerta che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiede espressamente, all'Agenzia medesima, l'impegno a rispettare il Modello.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere seguiti i seguenti elementi di controllo:

- in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, la Società verifica il rispetto della normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali Agenzie, pena la risoluzione del contratto, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali;
- la Società prevede meccanismi di archiviazione della documentazione acquisita ai fini della verifica del regolare possesso del permesso di soggiorno;
- sono previste, anche contrattualmente, specifiche misure sanzionatorie conseguenti alla scadenza del permesso di soggiorno o al mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della domanda di rinnovo;
- la Società si assicura, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui collabora (fornitori, consulenti, etc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
- la Società, nel processo di assunzione di cittadini provenienti da Paesi terzi o extra UE, verifica preliminarmente il rilascio in favore dei medesimi cittadini di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- in sede di selezione ed assunzione la Società si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs 286 del 25.07.1998);
- l'Azienda verifica costantemente l'esistenza e la regolarità del permesso di soggiorno esibito in sede di assunzione; la Società si impegna altresì a verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, controllando che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza, in modo da monitorare la validità dello stesso nel tempo.

4. PRESIDI ORGANIZZATIVI

4.1 NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

Il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati è la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione dei Responsabili Interni, designati nell'ambito di ciascuna Area e funzione aziendale, che saranno i referenti diretti dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo.

Ai Responsabili Interni sono assegnati i seguenti compiti:

- vigilare sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
- informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- per ogni decisione negoziale e per ogni attività ritenuta a rischio svolta nell'ambito della propria area/funzione, dalla quale scaturiscano effetti giuridici vincolanti, redigono un apposito promemoria, nel quale devono essere riportati la valutazione dei rischi di reato, il processo decisionale messo in atto ed i verbali di eventuali riunioni che poi hanno condotto alla decisione finale, sottoscritti da tutti i partecipanti;
- contribuiscono all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria Area/funzione e informano l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari;
- propongono alla Direzione Generale soluzioni organizzative e gestionali per ridurre i rischi relativi alle attività presidiate;
- Segnalano al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure operative rilevanti ai fini della normativa relativa al D.Lgs. 231/2001 di cui hanno cognizione diretta, ovvero su indicazione dei propri sottoposti.

Ciascun Responsabile Interno, all'atto della nomina, dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza della normativa *ex* D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico SACAL, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 SACAL, degli adempimenti da espletare, degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con l'indicazione espressa di non essere incorso nei prescritti reati.

Ogni Responsabile Interno ex D.Lgs.231/01 designato deve usare la massima diligenza per prevenire l'eventuale commissione di reati, di qualunque tipo, in danno o a vantaggio dell'azienda e, in generale, nei confronti di terzi. In particolare, in presenza di notizie, informazioni o circostanze tali da far temere un'ipotesi di reato, o la riconducibilità della stessa nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01, deve:

- procedere ad accertamenti preliminari verificando accuratamente la fondatezza delle informazioni, acquisendo con la dovuta cautela documenti o altro materiale necessario ad una eventuale istruttoria interna ed una complessiva valutazione della vicenda;
- comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni e notizie disponibili in merito identificando ove possibile le altre Aree/funzioni aziendali interessate;
- nel caso di ipotesi di reato, adoperarsi per evitare la consumazione del reato, raccogliendo, nel contesto delle proprie responsabilità e facoltà funzionali ogni possibile elemento e notizia utile.

4.2 SCHEDA DI EVIDENZA

Per ogni singola operazione a rischio, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più Aree aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

- a)** la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b)** le eventuali P.A. coinvolte nell'operazione;
- c)** il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d)** il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale e la dichiarazione sottoscritta dai Sub delegati da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da

osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nella commissione dei Reati;

e) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;

f) ogni elemento e circostanze attinenti all'operazione considerata astrattamente a rischio di cui si ritiene utile darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

g) Elencazione procedure o protocolli applicati nel corso dell'operazione sensibile.

L'Organismo di Vigilanza della SACAL predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

È compito dell'Organismo di Vigilanza dotarsi, se del caso, di un'adeguata procedura per gestire un archivio informatico delle schede di evidenza, richiedendone la compilazione al Responsabile Interno.